

PROVINCIALE		
BIBLIOTECA	Enfe	di STIGLIANO
	D'Errico	
	3775	
MATERA		

12288

PRATICA CRIMINALE

DELL' AVVOCATO

DOMENICO MORO

COLL' ADDIZIONE,

In cui si tratta anche delle pene, secondo la legge
comune, e di questo Regno.

TOMO PRIMO.



IN NAPOLI MDCCLV.

APPRESSO VINCENZO PAURIA.

Con licenza de' Superiori.

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE

D. MATTEO DE SARNO

PATRIZIO BENEVENTANO,

Presidente, ed Avvocato Fiscale nella Regia
Camera della Summaria.



Hiunque imprenda, stimatissimo mio Signor Marchese, di dare alle stampe qualche opera, per utile del Pubblico, da una di queste tre cagioni egli è certamente spinto a dedicarla a qualche illustre Personaggio, o dal costui merito, o dall'amore, o dall'obbligazione, che l'autor dell'opera gli professa. Tutte e tre queste cagioni concorrono unitamente, e mi sforzano a dedicare a V. S. Illustrissima la ristampa della mia opera di Pratica criminale, coll'addizione, che ora ho fatta. Quanto sia grande il suo merito, egli è pur troppo noto in tutto questo Regno, e fuori, non meno per la nobiltà della sua Famiglia, che per la sua letteratura ed erudizione. Non fia di meraviglia l'esser Ella aggregata alla nobil-

biltà dell' antichissima Città di Benevento, se da tempo antico fu anche aggregata nel nobilissimo Sedile di Montagna di questa celeberrima dominante Città: nè picciolo documento dell' antico suo nobil genere reputar si dee il possesso, che tiene la sua Casa, fin da cento quarant' anni, d' una sepoltura gentilizia nella Chiesa di S. Giovanni a Carbonara; ove (siccom' è notissimo) non vi sono nè sepolture, nè Cappelle gentilizie, che non sieno delle Famiglie più cospicue e più illustri: e quindi è, che vede ognuno, senza punto maravigliarsi, che le Signore femmine di sua casa sono consorti di Cavalieri e Napoletani, ed esteri. Assai dir potrei su questo; ma ciocchè altro dicessi, sempre poco sarebbe rimpetto a gli altri pregi, che l' adornano. Tanto meno stimo di dire per la gloriosa memoria del defunto D. Niccolò de Sarno, suo degnissimo fratello, che con onor grande e riputazione presso tutti esercitò la nobilissima carica di Avvocato Fiscale nel supremo Tribunale della Regia Camera; non potendo mai spegnersi la memoria di un tanto uomo, nè il duolo universale per
la

la perdita di lui; imperciocchè, io diceva, tutte queste cose, comechè di alto pregio, cedono nondimeno al merito, che particolarmente si ha V. S. Illustriss. acquistato. Chi non sa la sua profonda erudizione nelle scienze? il suo nobile genio, la sua instancabile applicazione alle belle lettere; onde tiene una raccolta prodigiosa di libri i più scelti e i più riputati, a tal che fa invidia sino alle pubbliche librerie, e fanno a gara i Letterati, frequentando la sua casa, chi per acquistare, chi per coltivare la sua onorevole stimatissima amicizia, e conversazione? Ed a chi non è noto il suo amabilissimo costume, la sua gran prudenza, la dottrina, la somma onestà sua, l'interezza? Questi pregi illustri, che l' adornano eccellentemente, han mosso il Real animo del nostro invittissimo Regnante a decorarla col carattere di suo Avvocato Fiscale nel medesimo supremo Tribunale della Regia Camera, che esercita con una maravigliosa probità e prudenza; nè è da tralasciarsi la celerità inimitabile, che usa nel disbrigo de' negozj fiscali: la quale siccome dipende ugualmente dal suo zelo, e dalla
la

la sua dottrina; (la qual fa subito conoscere ciocchè per giustizia far si dee) così oscura tutti i suoi predecessori, e toglie d'futuri la speranza d'uguagliare la singolare sua efficacia. Or se tutti sono tratti ad amare, e venerare la sua degnissima Persona, io tra essi certamente sono de' primi; anche perchè la sua buona grazia mi tiene obbligato con ispecialità. Ho pertanto risoluto, per picciol contrassegno della mia obbligazione, di dedicarle questa mia debbole opera. Conosco, che ciò non corrisponde al mio obbligo; anzi piuttosto ricevo maggior favore, se si compiace la sua benignità di fregiarla col suo autorevole nome, che la proteggerà dall'invidia, e dalla maldicenza: ma se risguarderà al mio animo, troverà, che a nulla manco, perchè fo quel poco, che posso. Spero dunque, che la sua notissima gentilezza e generosità si appaghi di questa mia attenzione, mentre con tutto il riverente rispetto mi soscrivo.

Di V. S. Ill.

Napoli li 15. Agosto 1755.

Devotiss. Servitore obligatiss.
Domenico Moro.

P R O E M I O. ^{vii}

Egli è cosa certissima, che siccome sono necessarie le leggi civili; senza le quali i malvagi, che sempre abbondano, opprimerebbono i buoni; così niente meno è necessaria la norma, che insegna a porre in esecuzione le leggi medesime; ch'è quella, che si dice *Pratica del Foro*, sia civile, che appartiene a' beni di fortuna, sia criminale, che riguarda la punizione de' delitti. Anzi i buoni libri di Pratica legale apportano maggior profitto di quello, che si ricava da quei di teorica; perciocchè non potendosi formare un buon libro di Pratica legale, senza bene intendere le leggi, colla lettura di tai libri si viene ad illuminar l'intelletto ad apprendere bene ancor la teorica. Queste cose conoscendosi in ogni culta parte del Mondo, non han lasciato varj Scrittori del Foro a darci de' loro libri di Pratica, sì per la materia civile, sì per la criminale; e particolarmente in questo Regno, dove n'abbiamo in abbondanza. Che che ne sia de' loro libri, che abbiamo di Pratica civile, non vi è quì occasione veruna di doverne io dar giudizio: ma quei di Pratica criminale, ancorchè contengano non pochi buoni insegnamenti, non di meno la sperienza ha dimostrato, che dappoichè s'ensi interamente letti con ogni attenzione da chi voglia apprendere, non si capisce in che consista la Pratica criminale; e tanto meno il leggitore si vede abile di andar nel Foro ad esercitarla, senzachè abbia bisogno d'impararla nel Foro medesimo a poco a poco, col farsi istruire da' periti in ciascuna cosa, come se mai non avesse letto alcun libro di Pratica. Un tal difetto ne' libri di Pratica criminale è furto da due cagioni: una, che non si è da' loro Autori osservato puntualmente l'ordine giudiziario criminale, col situar tutte le cose ne' loro propri luoghi; e spesso scrivendo essi d'una parte di Pratica, han lasciato d'insegnar le cose più necessarie a doverse dire a' principianti; e vi han mischiato delle controversie, non appartenenti a quella parte, di cui scriveano; in maniera che per quello, che han mancato di dire, riesce a' principianti inutile quel che han detto; e quelle controversie, non appartenenti a quella parte di Pratica, di cui scrissero, trasportano ed allontanano talmente l'idea de' leggitori principianti, che altro non rimane loro nella mente, dopo la lettura, che una confusione: l'altra cagione si è, che i medesimi Scrittori non solamente han mancato di porvi tutte le formole; ma quelle, che vi han poste, non le hanno spiegate. Quindi è, che i loro libri, per quelle cose, che hanno scritte con fondamento, sono profittevoli per coloro, che sono già

già periti, togliendo loro la fatica d'indagare altrove la verità di quelle medesime cose; non già per quei, che vogliano acquistare la perizia della Pratica, che non hanno: e questo appunto io anche sperimentai, anni sono, esser avvenuto in due miei amici di buon talento e capaci di apprendere con facilità; i quali volendo esercitarsi nel Foro criminale, mi ricercarono a dir loro qual fosse il miglior libro di Pratica criminale: ed io nominando loro l'Autore di quel libro di Pratica criminale, che era riputato universalmente il migliore; mi soggiunsero, che l'avean letto da capo a' piedi, e con ogni attenzione; ma che benchè avessero facilissimamente capito quel, che avean letto, qual però fosse la Pratica criminale, essi non ancora sapeano: anzi uno degli stessi amici volendo con grazia esprimere al vivo la qualità di quel libro, mi disse, ch'era simile ad una *matassa di filo ingarbugliato*. Allora mi scappò di bocca, che la Pratica criminale dovea scriversi con altro metodo, per farsi comprendere da chi non la sapeffe: ed allora i medesimi amici mi stimolarono grandemente a scriverla, e darla al Pubblico. Io temendo di non riuscirvi, di perdere la fatica col tempo, e di acquistar nome di uom vano e profuntuoso presso il Pubblico, mi dimostrai ritrosissimo; ma indi la continuazione de' loro stimoli, e l'esagerazioni degli altri amici mi vinsero; onde la feci, e nell'anno 1749. la diedi al Pubblico, coll'idea, che potesse giovare ne' Paesi di questo Regno, e specialmente ne' luoghi baronali; imperciocchè (com'è noto ad ognuno) nel Foro nostro sono pochissimi i Signori Avvocati, addetti alla materia criminale; e quasi tutti i giovani, che da' Paesi di questo Regno vengono in Napoli a studiar le leggi, per indi rititarsi nelle loro patrie a far gli Avvocati, o i Giudici nelle Corti inferiori, appena appresi gl'istituti legali, passano nel Foro nostro, per qualche tempo accudendo a' Signori Avvocati di Cause civili; e poi se ne vanno nud'affatto della Pratica criminale; che tanto più è necessaria della civile, quanto più importano la vita, la libertà, e la pubblica quiete, che i beni di fortuna. Di rado nel Foro nostro si trovano Avvocati, che nell'istesso tempo facciano la professione civile, e la criminale. Egli è vero, che alcuni Avvocati di Cause civili, senz'aver appresa la Pratica criminale, avendo gran talento, si veggono talvolta di botto difendere qualche Causa grave, criminale; ma prudentemente si consigliano con qualch'eccellente Avvocato di Cause criminali: e se altramente far volessero, potrebbero rassomigliarsi ad un Medico, che senza mai aver professata l'arte della chirurgia, si applicasse di botto a curar le piaghe, ancor difficili; o ad un Chirurgo, che non avendo mai fatto il Medico, volesse di botto applicarsi a curar le febbri, ancorchè gravi; sol perchè la medicina, e la chirurgia hanno della dipendenza vicendevole, o rassomiglianza di origine: e quantunque colla continuazione dell'esercizio in questo caso un buon Medico potrebbe diventare anche buon Chirurgo, e il buon Chirurgo un buon Medico; non di meno diventerebbono tali a spese sol-

tanto della vita, e della salute degl'infermi; sebbene e'l Medico per non aver la perizia nella Chirurgia, e'l Chirurgo per non averla nella medicina o non si accorgessero della mancanza de' buoni eventi, o dessero la colpa degli eventi mali alla gravità del male, o alla mala qualità de' medicamenti, o a' disordini degli ammalati. Alcuni de' Signori Avvocati del Foro civile soglion dire, che sia facile la materia criminale, perchè breve, e ristretta ne' soli due libri 47., e 48. de' Digesti, continuati nel Codice: ma per l'opposto si dice, che la materia criminale si rassomigli ad una lingua, che abbia poche radici, e moltissimi dialetti. Comunque ciò sia, non è mio il deciderlo. Egli è certo, siccome io diceva, che per quei, che venendo in questa Città ad apprendere la giurisprudenza, dopo poco tempo ritornano nelle loro patrie, e specialmente per gli Officiali delle stesse Corti inferiori, formai la Pratica, che diedi al Pubblico nell'anno 1749.

Ecco qual fu l'idea, e'l sistema in quella edizione: divisi l'opera in tre libri: nel I. diedi il metodo da formar le pruove criminali, o sieno informazioni, senza punto scrivere di altro: nel II. scrissi del Giudizio contumaciale, senza parlar di altro: nel III. dissi ciocchè si dee fare co' Rei presenti, co' quali regolarmente finisce il Giudizio criminale, senza mischiarvi altre cose. Diedi, e spiegai tutte le formole appartenenti a ciascuno de' tre libri: ed affinchè colla più possibile facilità i principianti avessero compreso in che consista la Pratica criminale, pensai ancora d'imitare un pittore, che volendo istruire altri a dipingere, per cagion d'esempio, qualche immagine, non pure dica il modo da dipingerla, ma egli stesso il pittore gli faccia vedere un esemplare della stessa immagine; regolandomi dal sentimento vero di Orazio in que' due versi: *segnus irritant animos demissa per aures = quam quae sunt oculis commissa fidelibus*; e perciò stimai nell'opera di fingere, e far vedere formato interamente un Giudizio criminale; laonde nel I. libro, dopo di aver brevemente scritto gli elementi della Pratica, finì un caso d'omicidio, fatto in tempo di notte, senza sapersi sul principio l'omicida: con questa occasione scrissi le diligenze, che in tal caso si dovrebbero fare per la pruova del delitto, che volgarmente nel Foro si dice *delitto in genere*, e per la pruova, che volgarmente si dice *pruova in specie*, e propriamente si chiama pruova della persona del Reo; e finì il nome, e patria dell'ucciso, e dell'uccisore, con aver dato nell'istesso tempo tutte le formole, come se veramente si avesse da formare una somigliante informazione d'omicidio; fino a dar la norma, e la formola del *notamento*, o sia ristretto dell'informazione: e così poi continuando scrissi delle pruove di tutti gli altri delitti; per cui, ove la stessa norma, e le stesse formole, date nel primo ideato delitto, erano somiglianti, o bastavano, le additai solamente, per fuggir le inutili ripetizioni. Indi nel II. libro finì, che l'uccisore, che immaginai nel lib. I., andasse fuggiasco: e fu tale idea, dopo di ave-

x
re scritto delle citazioni de' Rei assenti, e delle loro formole, le quali sono in uso ne' casi de' delitti non gravi; scrissi delle citazioni, che si dicono *ad capitula*, e *ad foriudicandum*; di cui diedi le formole, indirizzandole contra l'istesso finto uccisore fuggiasco, con tutti gli atti sino alla forgiudica, e sua esecuzione: e successivamente nell'istesso *II. lib.* diedi l'istruzione per gli atti contra gli assenti Rei degli altri delitti. Finalmente nel *lib. III.* anche finì, che il Reo d'omicidio, che nel precedente *lib. II.* ideai che fosse stato fuggiasco, fosse fin dal principio dell'informazione incappato in man della Corte; e con tale idea diedi l'istruzione, e le formole degli atti, che si fanno in Giudizio per ogni delitto co'Rei presenti, tanto confessi interamente, o in parte, quanto interamente negativi.

Così, come ho detto, formai la Pratica criminale; e la scrissi nell'idioma nostro, con parole le più comuni, per farmi sentir da tutti. Vi è stato chi desiderava, che l'avessi scritta nell'idioma latino: ma affatto non volli condescendere; sì perchè dovendo esser le formole nella lingua nostra, mi pareva, che l'opera scrivendosi in più linguaggi, sarebbe comparsa come mostruosa; ed altresì perchè lo scrivere latino con parole barbare acciò da tutti si sentisse, oltre al sospetto di non intendersi bene i Romani testi, fa vergogna in questo tempo, che nelle lettere è troppo illuminato; ed io per salvarmi da tal vergogna, non avrei apportato profitto a quelli, che non intendono altro linguaggio latino, che il barbaro.

Non ebbi idea nella prima edizione dell'opera di formare una Pratica criminale così compita, che niente restasse a desiderar d'avvantaggio. Se avessi voluto farla così, mi sarebbe bisognato quel tempo, che l'occupazioni del Foro non mi potean dare; e perciò piuttosto non avrei dato alcun principio. Oltre a ciò stimai temerario l'arrischiare lungo tempo, e una raddoppiata fatica, senza prima sperimentare, se le cose mie potessero giovare al Pubblico; tantopiù, ch'era la prima volta, ch'io m'esponeva, e'l timor della mia debolezza m'impediva pur troppo. Pensai, che allorchè avessi avuta la speranza, che fosse piaciuta la mia prima fatica, avrei potuto in occasione di ristampa farvi l'addizione, per renderla più profittevole. E perchè ho sperimentato, che il Pubblico ha approvata la prima debole mia opera, ed è riuscita profittevole, mi sono animato nella presente occasione della ristampa ad accrescerla di molto coll'addizione, che vi ho fatta; sperando, che di assai maggior profitto sia per riuscire, se pur non mi lusinga la mia debolezza.

Nel corso dell'addizione in varj luoghi non ho potuto uniformarmi a certe cose, scritte da alcuni Dottori del Foro criminale; onde mi son veduto nella necessità di far uso della critica, per rinvenire, e dimostrare la verità co' suoi principj; e dove anche tra le cose scritte nella prima edizione della Pratica ho avvertito d'aver preso abbaglio, mi sono corretto; poichè altro esser non dee lo scopo di chi scrive, che di trovar sempre il vero delle cose; ch'è quello, che

xi
che ora ragionevolmente piace al Foro nostro; in cui, oltre agli Avvocati di matura età, dottissimi ben molti sono i giovani, ch'esercitando la professione legale nel nostro Foro, cercan le cose ne' loro principj, che son le leggi, ed ove le leggi non vi sono, la ragion naturale. Tacer non debbo, che di tanto bene per la giustizia il Foro nostro è specialmente tenuto all'Eccellentissimo Sign. Marchese D. Bernardo Tanucci, Real Segretario, ed intimo Consigliere di Stato dell'invittissimo nostro Monarca. Egli, vero vindice delle leggi, chiarissimo per la sua profonda erudizione, per la sua inarrivabile intelligenza, e zelo per la giustizia, ha dato talmente il bando alla barbarie dal Foro nostro, che le riuscirà sempre impossibile il ritornarvi: l'ha illustrato in maniera, che non ha più timore d'oscurarsi; e di di in di l'adorna sempre di lumi maggiori.

Vi sono alcuni, i quali conoscendo l'utilità della critica, si avanzano follemente a spingerla fino alle cose Divine, a cui si dee per ogni ragione sottoporre l'intelletto umano. Altri vi sono, i quali leggendo i libri de' Scrittori del Foro, non vogliono in alcun modo usare il lor criterio; quasi ch'è la critica, e la maldicenza fossero una medesima cosa; e credono come oracolo infallibile tutto ciò, che in essi vi trovano scritto: ed ecco due caratteri opposti di uomini, che camminano per due contrarij estremi; il primo, ricolmo di superbia, e forsennato, turba la Repubblica, tentando di sovvertire le Religione; l'altro trascura l'utilità, e nuoce all'economia, ed alla società civile. Sono utilissimi i Dottori del Foro, allorchè scrivano secondo il senso delle leggi, o della natural ragione, ove non vi sia la legge. Dice il dottissimo Gravina, che i Giudici con maggior sicurezza della giustizia giudicano sull'autorità de' Scrittori, che sono savj, perchè costoro sono più lontani dalle passioni; ma i Giudici possono esser circonvenuti ed ingannati dall'ossequio, e dallo studio delle Parti (1). Savj s'intendon quegli Scrittori, che bene appoggiano i loro insegnamenti alle leggi, o alla ragion naturale, se manchi la legge; come sono Cuiacio, Giacomo Gotofredo, Binkerschochio, Vinnio, Nood, Facchineo, Matteo, Alciato, ed altri dotti interpreti di questa sorta: e pure non dee subito il Giudice, massimamente nelle cose d'importanza, quietarsi alla sola autorità di qualche savio Scrittore; ma dee riflettere anch'egli, e leggere i testi, come fece lo Scrittore medesimo: imperciocchè per quanto savio sia un uomo, egli non è, che uomo; e perciò può errare; e bene sperimenta ognuno, che la mente non è sempre serena, o non sempre si trova nel medesimo grado di chiarezza; onde è, che se oggi taluno pensi, e creda di pensar bene una cosa, domani riflettendola meglio, la corregge: benchè ciò non avvenga sempre. Se tutti i Dottori del Foro avessero scritto con criticante raziocinio, non avremmo tanta copia di loro libri, farebbe più

(1) De ort., & progres. iur. civ. nu. 164.

più familiare l'intelligenza delle leggi, e non farebbono vacillanti varj articoli legali; poichè colla critica si farebbono fermati per sempre nel verace senso della legge, o della ragione: ma non pochi Scrittori del Foro nostro, ed estero, scrissero seguendo ciecamente quasi sempre l'un l'altro, l'uno allegando, o ripetendo quello, che gli altri aveano scritto, non citando le leggi, o non di rado citandole sol perchè le avean vedute citare dagli altri somiglienti Scrittori. E che altro è questo, se non se farsi indice, o eco de' Scrittori, che han preceduto? Paiono fanciulli, che son portati a mano dalle loro Balie, senza cui fossero impotenti a camminare. Ho detto, che sono alcuni di questa sorta di Scrittori; perchè abbiamo ancora de' Scrittori del Foro, che sono dotti, e ben si fanno; nè offendendo alcuno, perchè niuno io nomino: ma siccome ciò è noto ne' Regj Tribunali, procuro, che si sappia ancora in qualche Corte inferiore, che no'l sapesse. Questa debole opera da' principianti si ha da leggere almeno una volta fil filo dal principio fino al fine, per formar l'idea dell'ordine giudiziario e della materia, che tratto. Dovunque io abbia preso errore, mi sottopongo a quei, che sono più periti di me; e bramerei, che essi additando la legge, o la ragione, che m'arguisse di errore, n'avvisassero il Pubblico, collo scrivere ancor'essi; imperciocchè tutti abbiamo l'obbligazion di servire, per quanto più si possa, alla verità, ch'è sempre l'oggetto principale della giustizia.

I N D I C E

De' Capitoli di questo Primo Tomo.

CAP. I. Dell'informazione criminale, e delle sue par- ti.	pag. 1
CAP. II. De i delitti, ne quali si può procedere ex officio.	9
CAP. III. Della pruova del delitto dell'omicidio, appen- satamente commesso in tempo di notte con colpo di scoppiettata.	65
CAP. IV. Della pruova dell'omicidio con arma di ferro pungente, e tagliente.	227
CAP. V. Della pruova dell'omicidio con armi di ferro, solamente taglienti.	232
CAP. VI. Della pruova dell'omicidio con armi di ferro soltanto pungenti.	235
CAP. VII. Della pruova dell'omicidio con arme soltan- to contundenti.	238
CAP. VIII. Della pruova dell'omicidio con assassinio.	240
CAP. IX. Della pruova dell'omicidio proditorio.	286
CAP. X. Della pruova dell'omicidio fatto per errore.	299
CAP. XI. Della pruova dell'omicidio in persona dell'in- nocente per lo nocente, che nell'idioma latino si dice innocentii pro noxio.	300
CAP. XII. Della pruova dell'omicidio colla qualità di parricidio.	301
CAP. XIII. della pruova dell'omicidio con furto.	304
CAP. XIV. Della pruova dell'omicidio per causa di furto, e con furto: e per causa di furto, senza furto.	305
CAP. XV. Della pruova dell'omicidio per causa di furto, e con furto nella via pubblica.	307
CAP. XVI. Della pruova dell'omicidio con sacrilegio.	309
CAP. XVII. Della pruova dell'omicidio con soffogazione con	

con istromento stringente .	310
CAP. XVIII. Della pruova dell'omicidio con soffogazione nell' acqua .	313
CAP. XIX. Della pruova del propicidio .	318
CAP. XX. Della pruova dell'omicidio , commesso con precipizio da qualche luogo .	320
CAP. XXI. Della pruova dell' incisione , e separazione della testa, e di altri membri, dopo commesso l'omicidio. ibid.	
CAP. XXII. Della pruova dell'omicidio con l'incendio del cadavere .	322
CAP. XXIII. Della pruova dell'omicidio senz' alcun fatto permanente .	328
CAP. XXIV. Della pruova dell'omicidio in rissa .	331
CAP. XXV. Della pruova dell'omicidio avvenuto fra li 40. giorni dal dì delle ferite .	332
CAP. XXVI. Della pruova dell'omicidio appensato , precedente rissa affettato .	338
CAP. XXVII. Della pruova dell'infanticidio .	339
CAP. XXVIII. Della pruova dell'omicidio con veleno .	342
CAP. XXIX. Della pruova dell'omicidio colposo .	365
CAP. XXX. Della pruova dell'omicidio commesso con la dieta .	367
CAP. XXXI. Della pruova dell'omicidio fatto a propria difesa : e di quello puramente causale .	368
CAP. XXXII. Della pruova dell'aborto .	369
CAP. XXXIII. Della complicità nel delitto d'omicidio .	373
CAP. XXXIV. Della pruova dell'intelligenza nell'omicidio .	ibid
CAP. XXXV. Dell'istigazione nel delitto d'omicidio .	378
CAP. XXXVI. Della pruova del consiglio nel delitto d'omicidio .	ibid.
CAP. XXXVII. Dell'assistenza nel delitto d'omicidio .	379
CAP. XXXVIII. Della pruova del comando , e del mandato nell'omicidio .	ibid.
Emi-	

Eminentissimo Signore.

Vincenzo Pauria pubblico stampatore supplicando umilmente rappresenta a V. Em. , ch'è stato richiesto a stampare l'addizione all'Opera di Pratica criminale del Dottor Domenico Moro : ed altresì un'altra Opera del medesimo, il cui titolo è : *Dominici Mori variae juris quaestiones*. Supplica perciò l'Em. V. a concedergli il permesso. E l'avrà a grazia singolarissima &c.

U. J. D. D. Carolus Gagliardi in Lyceo Neapolitano Juris Canonici Antecessor revideat, & referat. Datum Neapoli hac die 3. mensis Martii 1744.

J. EPISCOPUS ALLEFANUS VIC. GEN.

JULIUS NICOLAUS EPISCOPUS ARCAD. CAN. DEP.

Eminentissime, ac Rev. Domine.

Jussu tuo additiones ad criminalem praxim praeclari U. J. D. D. *Dominici Mori*, ejusque varias juris quaestiones attente perlegi, ac revidi: in iisque permagnam rerum forensium peritiam admiratus, nihil omnino, quod Catholicae fidei, bonisque moribus adversaretur, offendi. Eas propterea luce praeli maxime dignas censeo. Neapoli 13. Aprilis 1754.

Humillimus, & obseq. cliens
Carolus Gagliardus.

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur. Datum Neapoli die 30. Julii 1754.

J. EPISCOPUS ALLEFANUS VIC. GEN.

JULIUS NICOLAUS EPISCOPUS ARCAD. CAN. DEP.

S. R. M.

S. R. M.

SIGNORE.

Vincenzo Pauria pubblico stampatore supplicando umilissimamente rappresenta a V. M., di essere stato richiesto a stampare l'addizione all'Opera di Pratica criminale del Dottor Domenico Moro: ed altresì un'altra Opera del medesimo, il cui titolo è: *Dominici Mori variae quaestiones juris*. Supplica perciò umilissimamente la Real Clemenza della M. V. a degnarsi di concedergli il suo Real permesso. E lo riceverà da V. M. a grazia singolarissima &c.

U. J. D. D. Nicolaus Alphanus hujus Regiae Universitatis Studiorum Professor revideat, & in scriptis referat. Die 9. mensis Decembris 1753.

NICOLAUS DE ROSA EPISC. PUTEOL. CAP. MAJ.

Illustrissime, & Rev. Praesul.

AdDITIONES ad Praxim Cl. Viri Dominici Moro, necnon ejusdem *Variae Quaestiones Juris*, te mandante, recensui: in eis re-
colendis, quod Regio Juri, rectisque moribus adversetur minime ad-
notasse mihi datum est: quin imo videntur omnia eo cultu, ac do-
ctrina esse apprimè redacta, forensibusque accomodata, ut e re lite-
raria futurum esse, si praelo dentur, censeo, si tua benigne accedat
authoritas, & praxeos tam proclamatae, recusis characteribus, Autho-
re solerter adlaborante fama resurgat. Dabam Neap. XIII. Kal. Febr.
Aerae vulgaris Anno MDCCLIV.

Addictissimus cliens
Nicolaus Alphanus Reg. Prof.

Die 11. mensis Februarii 1754. Neapoli.

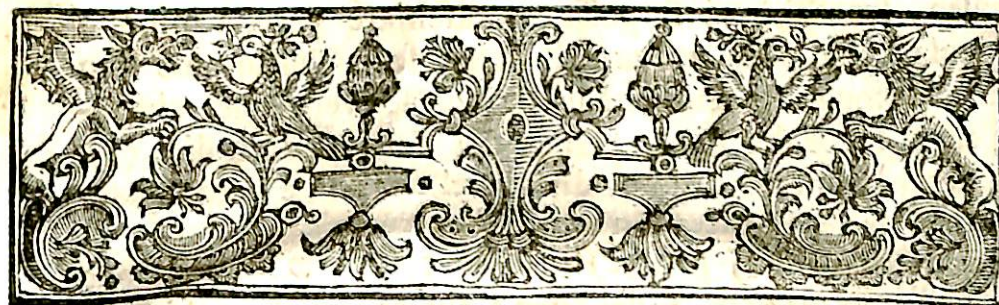
Viso Rescripto Suae Regalis Maiestatis sub die 9. currentis men-
sis, & anni, ac relatione U. J. D. D. Nicolai Alphani de commissione
Rev. Cappellani Maioris, ordine praefatae Regalis Maiestatis.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat,
quod imprimatur cum inserta forma praesentis supplicis libelli, ac ap-
probationis dicti Revisoris; verum in publicatione servetur Regia Prag-
matica. Hoc suum &c.

CASTAGNOLA. FRAGGIANNI. GAETA. PORCINARI.

Reg. fol. 55.
Carulli.

Athanasius.
PRA-



PRATICA CRIMINALE

LIBRO PRIMO.

C A P O I.

Dell' Informazione criminale, e delle sue parti.

S O M M A R I O.

- 1 Definizione dell' Informazione.
- 2 L' Informazione quando è intera.
- 3 L' Informazione quando è chiara.
- 4 L' Informazione quando è giuridica.



Informazione criminale altro non
è, senonchè una *intera*, *chiara*, e
giuridica descrizione della pruova,
che si potrà avere di qualunque
delitto per altrui volontà, o col-
pa commesso.

Ho detto *intera*, perchè nell' in-
formazione si dee scrivere intera-
mente la verità, così a favore, come contra il Fi-
sco,

fco, senzachè vi si possa tramischiare veruna minima cosa, che possa gravare il Reo, se il Testimonio non la deponga, e senzachè si lasci di scrivere quel che farà a favor del Reo, quando dal Testimonio si dica (1); perchè tanto è falso il dirsi quel che non è vero, quanto è falso il tacerli quel ch'è vero (2).

Ho detto *chiara*, perchè tutte le cose, che si deducono nell'informazione, si debbono scrivere, ed esplicare chiaramente, senza equivoci, nè confusioni, che non fan sentire il vero senso delle parole.

Finalmente ho detto *giuridica*, perchè allor si dice giuridica l'informazione, quando dalla Corte si esamina con giuramento i Testimonj; altramente farebbe informo estragiudiziale, che non può fare la necessaria compiuta pruova (3).

A D D I Z I O N E

Al num. 1. del cap. 1.

S O M M A R I O.

- 1 L'informazione non solo consiste nelle deposizioni de' Testimonj.
- 2 L'informazione talvolta consiste soltanto nelle sole scritture.
- 3 Informazione si chiama qualunque cosa, che appartiene alla pruova o appuramento della verità del fatto.

Non

(1) La Pramm. 16. de act.

(2) Anton. Matt. de crim. tit. 7. cap. 1. n. 12.

(3) Giacom. Menoch. de arbitr. Judic. nella quist. 26. per tutta.

Non solamente nelle deposizioni de' Testimonj fiscali consiste l'informazione criminale; ma talvolta alle deposizioni de' Testimonj si uniscono le scritture, le quali o sono necessarie per la pruova, o l'accrescono; e specialmente nel delitto della falsità; per la quale può anche avvenire, che colle sole scritture si faccia ogni necessaria pruova. Ma perchè quasi sempre le pruove criminali si fanno colle sole deposizioni de' Testimonj, perciò intendiamo per informazione criminale la descrizione della pruova, o sieno le scritte deposizioni de' Testimonj, che sono state con giuramento ricevute per provare i delitti. Insomma, tutto ciò, che consiste nella pruova, o sia appuramento della verità del fatto, si chiama informazione.

§. I.

S O M M A R I O.

- 1 L'Informazione ha due sorte di pruova.
- 2 Qual sia la pruova del delitto.
- 3 Qual sia la pruova del Delinquente.

IN due sorte di pruova consiste l'informazione criminale. Una si chiama *pruova del delitto*. L'altra s'appella *pruova del Delinquente*. Queste due pruove si vogliono chiamarsi nel Foro *pruova in genere*, e *pruova in specie*, ovvero *pruova del delitto in genere*, e *pruova del delitto in specie*.

La *pruova del delitto* è quella, che dimostra il solo delitto, e regolarmente niente dimostra della persona del Delinquente. Acciocchè io mi spieghi con maniera d'essere inteso da tutti, mi figuro il caso, che

4 PRATICA CRIMINALE

una persona ferisca un'altra. In questo caso si fa riconoscere la ferita da due Periti in chirurgia: e questi poi esaminandosi, fan le loro deposizioni. Or queste deposizioni sono quelle, che vengono a fare la pruova del delitto solamente, il quale consiste in quella ferita, che hann'osservata; ed in tali deposizioni non si nomina affatto il Delinquente, cioè il feritore. Perciò dunque questa pruova si chiama *pruova del delitto*.

Ho detto, che *regolarmente* la pruova del delitto niente dimostra della persona del Delinquente; perchè, siccome tutte le altre regole, così ancor questa può aver qualch'eccezione; il che avviene in que' casi, ove occorra di farsi pruova *in genere* per via di congettura: o dove per qualche gravissimo delitto (come nella sodomia, o qualche altro) irate altamente le leggi, con ragione non curano ordine veruno. Di questi casi si ragionerà a lor luogo.

La *pruova del Delinquente* è quella, che dimostra la persona, che ha commesso il delitto; e questa pruova si fa colle deposizioni de' Testimonj, che diranno d'aver veduto, o inteso, o in altra maniera saputo, che la *tale* persona (per ragion d'esempio) abbia fatto il *tal* delitto; e in questa maniera venendo a dimostrarsi, cioè a scoprirsi e manifestarsi la persona del Delinquente, perciò questa pruova si chiama *pruova del Delinquente*.

AD-

LIBRO I. CAPO I. 3 A D D I Z I O N E

Al num. 2. in fin. del §. I. del cap. I.

S O M M A R I O.

1 *Ordine, che non si cura ne' Giudizj gravi, come s'intende.*

CHe ne' delitti gravissimi in questo Regno non si curi l'ordine del Giudizio, lo stabilisce il Cap. di questo medesimo Regno, *si cum sceleratis*, ove parlando di tali delitti, è scritto così: *etiam quia in talibus est ordo, ordinem non servare &c.* Ciò non s'intende, che non dovesse nè anche darsi il termine al Reo per difendersi; perchè ciò farebbe l'istesso, che non curarsi, che si condanni anche l'innocente; giacchè può il creduto Reo, nel termine a difesa, manifestarsi innocente. Intorno alla noncuranza dell'ordine ne' Giudizj ho esposto il Cap. *derelictantes* nella mia Opera di *Sindacato degli Officiali lib. 2. cap. 22. num. 8.*

§. II.

S O M M A R I O.

- 1 *La pruova del delitto è di due maniere.*
- 2 *Qual sia il fatto permanente.*
- 3 *Qual sia il fatto transitorio.*
- 4 *Quando il fatto permanente prende natura di transitorio.*

L A pruova del delitto, che si dice *in genere*, si divide in due maniere. Una si chiama di *fatto permanente*.

manente: e l'altra vien chiamata di *fatto transitorio*,
 1 cioè passeggero, che con voce di latinismo chiamasi ancora di *fatto transeunte*.

Il *fatto permanente* è quando il delitto lascia impresso il segno, o vestigio, che si può osservare e vedere;
 2 cioè, se alcuno commetterà un delitto di ferita, questo delitto di ferita è *fatto permanente*, o sia esistente, e visibile; e perciò si fa vedere ed osservare da' Periti; le cui deposizioni fan la pruova *in genere* (1). Lo stesso può dirsi dell'omicidio, delle incisioni d'alberi, delle sconquassazioni di porte, o d'altro, e di tutti gli altri delitti, che lasciano il vestigio.

Il *fatto transitorio* o passeggero, che suol dirsi *fatto transeunte*, è quello, che non lascia vestigio o segno, che potesse osservarsi da' Periti (2). Di tal sorta sono i delitti della bestemmia, delle parole ingiuriose, e d'altri somiglianti; nel qual caso la *pruova in genere* si confonde con quella *in specie*, come a suo luogo ne addurrò l'esempio. Sotto la medesima denominazione di *fatto transitorio* pare che sieno anche i delitti di scoppiettate tirate, e non colpite in alcuna parte, i colpi tirati con altre armi, e nè anche colpiti, ed altri somiglianti; ma questi possono con proprio vocabolo chiamarsi piuttosto conati (cioè tentati delitti di omicidio, o di ferite), che delitti; e benchè sieno punibili, non è la pena, che dà il nome al delitto, ma il delitto alla pena, per mezzo delle leggi.

Si dà anche non di rado il caso, per cui li delitti di *fatto permanente*, per la milizia del Reo, o per varj ac-

(1) Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 1. n. 11.

(2) Rosa nel luogo citato.

4 accidenti, mutano la loro natura, e prendon quella di *fatto transitorio* o passeggero. Così può accadere nel caso che sia occultamente ucciso taluno, e l'uccisore nasconda il cadavere in luogo segreto ed ignoto, o legato con qualche pietra lo gitti nel mare, o in altre acque profonde; nel qual caso la *pruova in genere* si fa per mezzo delle congetture (1): e lo stesso può dirsi nelle ferite, o contusioni, che priachè la Corte n'abbia notizia, o la querela, si guariscano, senza lasciarvi il segno. In questi casi, ed in altri somiglianti, i delitti, che per se stessi sono di *fatto permanente*, prendono natura di *transitorio*. Come debba farsi la *pruova* per via di congetture, quando per malizia del Reo si nasconda il corpo del delitto, si dirà a suo luogo.

§. III.

S O M M A R I O.

- 1 *Pruova in specie è di tre maniere.*
- 2 *Qual sia la pruova indiziaria.*
- 3 *Qual sia la pruova convittiva.*
- 4 *Qual sia la pruova per la confessione giudiziaria del Reo.*

ANche la *pruova del Delinquente*, che suol dirsi *pruova in specie*, ha la sua distinzione; ed è di tre maniere. Una si chiama *pruova indiziaria*. Un'altra si dice *pruova convincente* o *convittiva*. L'altra è la *confessione giudiziaria del Reo*.

La

(1) Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 1. num. 9. S'argomenta dalla l. si vicinis, vel aliis C. de nupt.

La *pruova indiziaria* è quella, che si compone d'indizj, i quali concorrono a scoprire il Reo; ed altro non è l'indizio, senonchè qualunque fatto, che indica, ed addita il Reo; cioè ogni fatto, dal quale il Giudice ragionevolmente possa ritrarre, che la tale persona facilmente abbia commesso quel delitto, che sarà avvenuto. L'esempio è questo: se si prenda informazione di un qualche omicidio occulto, e si pruovi un fatto di grave inimicizia, che vi fosse stata fra *Tizio*, e colui, che fu ucciso, questo fatto d'inimicizia è un indizio, che concorre contro di *Tizio*, e può indurre il Giudice a creder con ragione, che facilmente *Tizio* fosse stato l'uccisore: e se si pruovi ancora, che *Tizio*, subito dopo seguito l'omicidio, se ne fosse fuggito dalla sua patria, luogo dell'omicidio; questo fatto di subitanea fuga è un altro indizio, che unito col primo, più facilmente può piegar la mente del Giudice a credere, che *Tizio* sia l'uccisore. Così può dirsi di tutti gli altri fatti, da cui nascano altre forte d'indizj; de' quali ragionerò a suo luogo nel 2. libro, ove dovrò dire degl'indizj a tortura, che bisognano per ispedir le citazioni contra i Rei.

La *pruova convincente* o *convittiva* è quella, che convince del delitto il Reo, ancorchè egli il neghi; ed è allor quando vi sien due, o tre testimonj maggiori d'ogni eccezione, cioè d'intera fede (2), i quali depongano contestamente di veduta tutto il fatto del delitto.

La *pruova*, che consiste nella *confessione giudiziaria* del Reo, è quando il Reo, esaminandosi dalla Corte, innanzi al Giudice suo proprio, che siede in forma di

(1) De Ros. luog. cit. n. 26.

Tribunale, confessa il delitto. Ma di quant' occorra per la confessione giudiziaria del Reo, si ragionerà a suo luogo nel lib. 3.

A D D I Z I O N E

Al num. 3. del §. 3. cap. 1.

S O M M A R I O.

- 1 Testimonj due di numero se sieno de visu, e meritino d'esser creduti, convincono.

Oltre al notissimo Testo divino, che bastano due o tre Testimonj per far la piena pruova, *in ore duorum, vel trium stat omne verbum*, anche nel jus civile abbiamo somigliante regola, quantunque per via di chiaro argomento; perciocchè non vedendosi stabilito nel jus civile qual numero di Testimonj bisognino per far la pruova intera, e certa, appunto per questa cagione bastano due. Così il Testo nella l. 12. ff. de Testib., ov'è scritto: *Ubi numerus testium non adicitur, etiam duo sufficiunt*. Ciò s'intende de' Testimonj, che diconsi *de visu*, purchè meritino fede.

C A P O II.

De i delitti, ne quali si può procedere ex officio.

S O M M A R I O.

- 1 In quali delitti il Giudice procede ex officio.
- 2 Quali delitti meritano la pena di corpo affittiva, e qual è questa pena.
- 3 Qua-

- 3 Quali sono i delitti, che non meritano la pena afflittiva del corpo, e quali sono le pene non afflittive.
- 4 La qualità del delitto, e non l'evento della pena corrispondente al delitto, regola il procedimento.
- 5 Quando la Corte baronale può procedere ex officio ne' delitti, che non meritano pena afflittiva.
- 6 Quando non si può procedere senza la querela ne' delitti, che meritano pena afflittiva.
- 7 Si procede anche per via di dinunzia.
- 8 In quali delitti si procede per la dinunzia.
- 9 Quando v'è obbligo di dinunziare.

Spiegati i vocabili delle cose, di cui si compone l'informazione criminale, che sono i primi elementi della Pratica, pria ch'io cominci a dire come debban porsi in uso, ben farà, ch'io dica in quali delitti può il Giudice procedere da se, per ragion sola del suo ufficio, senza bisognarvi querela, o istanza di parte offesa, e quando non possa procedere senza la querela; giacchè queste sono le due maniere, per cui ordinariamente il Giudice procede nelle Cause criminali (1). Può il Giudice procedere ex officio in tutti quei delitti, che possono castigarsi colla pena corporale, che suol dirsi *pena di corpo afflittiva* (2). Ma negli altri delitti non può procedere senza la querela della parte offesa.

I delitti, che meritano la pena afflittiva del corpo, sono l'omicidio, il furto, la falsità, l'incendio, e moltissimi altri gravi delitti, che possono vedersi nell'intre-

(1) Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 1. num. 58.

(2) Si stabilisce dal Capitolo del Re Roberto, che incomincia: *Ne tuorum in ipso*.

intero trattato criminale di *Francesco Giuseppe de Angelis*, e di tutti gli altri Scrittori di teorica criminale. La pena afflittiva del corpo è tanto la morte naturale, che separa l'anima dal corpo, quanto la morte civile, cioè perpetua galea, perpetua relegazione, o perpetuo presidio: ed altresì è pena di corpo afflittiva la galea, carcere, presidio, e relegazione a tempo non perpetuo.

I delitti, che non meritano l'additata pena afflittiva, sono le ingiurie lievi, così verbali, come reali: ed altri sì fatti non gravi eccessi, i quali non meritano maggior pena, che l'esilio, o la pecuniaria, o altra leggiera correzione.

Avvertasi, che spesso accade, che per li delitti, i quali meritano la pena afflittiva del corpo, nell'esito della

4 Causa il Reo non ha altra pena, che di esilio, o di pagamento di danaro. Ciò avverrà o per la scarfezza della pruova, o per potentissima causa escusante in alcuni de' delitti, o per lecita composizione, o transazione: ma non pertanto s'impedisce a procedere ex officio; perchè nel principio del procedimento si riguarda la pena, che merita la qualità del delitto, e non la qualità della pruova, se possa, o no averfi, o se avendosi, il Reo nelle difese la snervasse; nè si guarda la facoltà di componersi, o transigersi la pena.

Può anche il Giudice, Governatore, o Luogotenente baronale procedere ex officio in que' delitti, che benchè da per se sien leggieri, meritano certamente d'esser puniti; com'è se taluno ardisca mentre si regge Corte, di profferir parole ingiuriose, o molto temerarie innanzi al Giudice, o Governatore, o Luogotenente in quel luogo, e tempo, dove si regge la Corte; e molto più se le parole s'indirizzassero a' medesimi Officiali,

o al Mastrodatti, perchè l'ingiuria in tal caso diventa atroce (1); e anche più, se si arrivasse dalle parole fino a gli atti di temerità; e ciò per esser il fatto notorio, e tale, che *sunt offensæ aures*, per ragion della circostanza grave, che accompagna l'ingiuria; tanto vero, che ogni sorta d'ingiuria, per ragione delle circostanze del luogo, tempo, e qualità di persone, può farsi atroce, e atrocissima (2). Si procede ancora *ex officio* ne' delitti leggieri, che si commettono nelle persone degli ecclesiastici, vedove, pupilli (3), e del padre (4).

E se gl'ingiuriati dicessero, che l'ingiurie si vollero da essi, e che perciò non si procedesse, pur si dee procedere (5).

Vi sono ancora tra i delitti, che meritano la pena afflittiva del corpo, alcuni, per li quali non si può procedere senza la querela della parte offesa. Tali sono lo stupro, e l'adulterio; benchè per l'adulterio in due soli casi possa procedersi *ex officio*, cioè quando sia notorio: e quando in occasione d'altro Giudizio si faccia manifesto l'adulterio, come a suo luogo dirò distintamente.

Oltre alle due spiegate maniere, per cui dal Giudice si procede ne' delitti, ve n'è un'altra, la qual si dice

per

(1) La Costituzione del Regno: *Observent diligentissime*.

(2) L. 7. §. ult. ff. de injur.

(3) E' stabilito dal medesimo Cap. del Regno, che comincia: *Ne tuorum in ipso*: e dal Cap. del Regno, che comincia: *De injuriis, offensis*.

(4) De Angel. de delict. & pœn. p. 1. cap. 79. num. 6.

(5) Gram. decis. 37. num. 13. de Angel. de delict. & pœn. p. 1. cap. 79. num. 25.

7 per via di dinunzia (1). Io non intendo dir, che sia dinunzia, allor quando il Giudice abbia da taluno la semplice notizia stragiudiziale di qualche delitto: ma la dinunzia è propriamente, quando non avendo il Giudice alcuna notizia di qualche delitto occultamente commesso, comparisce innanzi a lui qualche persona colla qualità, e carattere di pubblico Dinunziante, che si chiama *Delatore* (2).

Ma non si può procedere per via di dinunzia, se il delitto, che vien dinunziato, non meriti pena di corpo afflittiva; perchè non ha il Dinunziante alcuno interesse, nè azione di far castigare i delitti non commessi a danno suo, nè di sua famiglia; ma soltanto viene a far volontariamente quasi l'ufficio di Coadjutor fiscale.

Niuno uom privato è tenuto a dinunziare i delitti (3); fuor però di quegli di lesa Maestà divina, ed umana, 9 ch'è obbligato ogni fedel Cristiano, e buon vassallo a dinunziare (4).

AD.

(1) Marant. nella sua prat. part. 6. tit. Et pervenitur aliquando per viam denunci. num. 1. e 2.

(2) Petr. tom. 3. Rit. 271. num. 6.

(3) Petr. Rit. 4. num. 3. vers. & quod nemo, l. culpa caret ff. de reg. jur.

(4) Petr. tom. 3. Rit. 274. n. 103. e tom. 1. Rit. 4. n. 5.

14 PRATICA CRIMINALE
A D D I Z I O N E

Al num. 1. e 5. del cap. 2.

S O M M A R I O.

- 1 Procedimento ex officio quale sia.
- 2 Delitti di pubblico Giudizio quali sieno. Si confuta Riccio.
- 3 Accusare chi può ne' delitti di pubblico Giudizio, secondo il jus Romano.
- 4 Delitti di Giudizio privato quali sieno.
- 5 Procedimento ex officio quando ha luogo.
- 6 Offese, anche minime agli Ecclesiastici, pupilli, e vedove ottengono il procedimento ex officio.
- 7 G. C. procede ex officio per cause criminali, che in questa Città avvengono, benchè di loro natura leggiera. E perchè.
- 8 Regie Udienze se procedono ex officio in ogni Causa criminale. Si confuta il Regg. de Rosa.
- 9 Ingiuria verbale quando sia grave.
- 10 Corti inferiori quando procedono ex officio.
- 11 Procedimento ex officio è di due maniere.
- 12 Ingiurie leggiera se avvengono ne' luoghi del Regno, per le quali si tema di succedere mali maggiori, che dee farsi.
- 13 Formola dell'atto, in cui si dica ciocchè siesi fatto per riparare a mali maggiori, che possono succedere alle semplici brighe.
- 14 Pleggeria quando deve farsi coll'obbligo di non offendere.
- 15 Obbligo di non offendere, se si ricusa di farsi, quale spediente convien di prendere.

16 Go-

LIBRO I. CAPO II. 15

- 16 Governatore di Corte inferiore, che frall' altro, dee fare per non essere calunniato nel Sindicato.
- 17 Cause criminali leggiera come si spediscono nella G.C., si dice amplamente fino al num. 30.
- 18 Procedimento oretenus nelle Cause criminali leggiera, donde discende.
- 19 La parola latina de plano nel jus civile che significa.
- 20 Procedimento oretenus per le querele di Cause criminali di poco momento come s'introduce nella G. C.
- 21 Formola del memoriale, che si dà al Reggente della G. C. per quèrelare in materia d'ingiurie leggiera.
- 22 Procedimento oretenus nelle Cause criminali leggiera come si fa da' Ministri della G. C.
- 23 Carcerati non iscritti nella G. C. quali sono.
- 24 Visita de' carcerati non iscritti nella G. C. quale sia.
- 25 Commentariense quale sia nella G. C., e nelle Regie Udienze.
- 26 Visita de' carcerati non iscritti nella G. C. come si fa.
- 27 Formola della cartella, che fanno i Scrivani della G. C. per la scarcerazione de' carcerati non iscritti.
- 28 Carcerato nella G. C. se si scarcera colla condizione di dar qualche pleggeria, come si fa.
- 29 Visita de' carcerati anche scritti della G. C. quale sia, e come si fa.
- 30 Visita de' carcerati generale quale sia, e come si fa.
- 31 Corti inferiori come debbono procedere nelle Cause criminali di poca importanza.
- 32 Dinunziante, che può fare nel Giudizio.

PROcedimento ex officio nelle Cause criminali significa, che il Giudice procede a prendere l'informazione, e ad ogn'altro atto necessario per castigare legittimamente i Delinquenti, ancorchè quello, a chi spetta

spetta di accusare, non proponesse la sua azione criminale, ed ancorchè non vi fosse alcun legittimo Dinunziante.

- Il nostro forense *Lionardo Riccio*, nell'addizione, che fece alla *Prat. criminal.* del *Reg. de Ros.*, lib. 1. cap. 1. n. 2. 3. 4., e 8. volendo insegnare quali sieno i delitti, ne quali il Giudice può procedere senza l'accusa della parte offesa, scrisse, che ne' delitti pubblici può il Giudice procedere *ex officio*, e non già ne' delitti privati. Con questa occasione imprese di spiegare quali sieno i delitti pubblici; e quali i privati, ed insegnò, che i pubblici sieno quelli, quali si castigano con pena della relegazione, o maggiore, e i privati, con pena minore della relegazione; quale insegnamento egli esaltando, disse, che quest'una sua regola valeva per mille regole (1). Scriveva *Riccio* credendo d'insegnare una regola, che valesse per mille, perchè su questa regola altro non sapeva, se non quello, che aveva letto da quella sorta di Dottori, suoi predecessori, che avevano avuta la mente affatto nuda de' veri principj legali, e ingombra degli errori di quei loro tempi. Per dissingannare coloro, i quali credono a tutte le cose, che leggono ne' Scrittori tutti della materia

(1) *Ricc. addiz. a Ros. prat. crim. lib. 1. num. 2. 3. 4. e 8. ivi.* Sed quando delictum est privatum, non potest procedi absque querela partis offensae. & delicta privata exemplificantur ubi est poena infra relegationem. . . . In delictis vero publicis procedi potest ex officio absque querela partis. Sed ne erres, intellige tamen, quod delictum publicum dicitur etiam illud, quod committitur secreto, per quod offenditur Respublica. . . . Et delictum publicum exemplificatur ubi poena mortis naturalis, vel mortis civilis, vel mutilationis membri imponenda venit, . . . plures regulas tradidi, sed haec una valet pro mille &c.

teria legale, stimo necessario di avvisare, che i delitti, che *Riccio* chiama *pubblici*, e *privati*, più propriamente si dicono *delitti di pubblico Giudizio*, e *delitti di Giudizio privato*. Sono vocaboli questi del jus civile de' Romani; ed io, per quanto abbia letto, non mi ricordo d'aver mai trovato nelle leggi di questo Regno questi termini di *delitti di Giudizio pubblico*, e *privato*. I delitti di pubblico Giudizio sono quasi tutti compresi nel Testo della l. 1. ff. de public. judic., ove il Giureconsulto *Macro* dice: *Non omnia judicia, in quibus crimen vertitur, publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus judiciorum publicorum veniunt: ut Julia majestatis, Julia de adulteriis, Cornelia de sicariis, & veneficiis, Pompeja de parricidiis, Julia peculatus, Cornelia de testamentis, Julia de vi privata, Julia ambitus, Julia repetundarum, Julia de annona.* Indi gl'Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* aggiunsero nel numero de' pubblici Giudizj anche quello, che viene dalla legge *Fabia* (che nella volgata edizione de' Testi Romani, per error de' copisti, si dice *lex Flavia*, in vece di *lex Fabia*) sotto il titolo de *Plagiariis* (1). Per gli delitti appartenenti al pubblico

3 Giudizio, secondo il jus comune de' Romani, ognuno del Popolo, ancorchè non abbia veruno interesse particolare, può accusare (2), a riserva di alcune persone (3), se pur non si tratti di offese nelle loro proprie persone, e de' loro parenti (4). Ma il delitto dell'

C adul-

(1) L. 13. C. ad leg. Fab. de Plagiar., ivi: *Plagii crimen accusatio publici sit judicii.*

(2) L. 30. C. ad leg. Jul. de adulter.

(3) L. 8. 9., & 10. ff. de accusat.

(4) L. 11. ff. de accusat.

adulterio, quantunque fosse di pubblico Giudizio, e perciò si potesse istituir l'azione criminale da ognuno del Popolo, nondimeno l'Imperator Costantino proibì ad altri, fuorchè al marito, al padre, al fratello, al zio paterno, ed al zio materno, di accusare per l'adulterio: *Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur; tamen ne volentibus temere liceat foedare connubia, proximis, necessariisque solummodo placeat deferri copiam accusandi, hoc est patri, fratri, necnon patruo, & avunculo, quos verus dolor ad accusationem impellit . . . In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet . . . extraneos autem procul arceri ab accusatione censemus &c.* (1). Ove dirò amplamente dell'adulterio, scriverò quanto occorre intorno al procedimento, secondo la legge di questo Regno.

Fuor dunque de' delitti compresi ne' trascritti Testi della l. 1. ff. de public. jud., e l. 13. C. ad leg. Fab. de plagiar., tutti si chiamano delitti di privato Giudizio. Ma dall'essere i delitti o di pubblico, o di privato Giudizio, non può trarsi alcuna regola intorno al procedimento *ex officio* in questo Regno; perchè innumerevoli sono i delitti, che si puniscono con pena grave, non solo per le leggi di questo Regno, ma anche per legge comune, e pure non appartengono a' Giudizj pubblici. Basta a leggersi il titolo ne' Digesti *de extraordinariis criminibus*, per vederli determinate le pene gravi, anche di morte, per punire certi delitti, benchè non appartenenti a' Giudizj pubblici. Inetto è dunque il formar la regola del procedimento

(1) L. *quamvis* 30. C. ad leg. Jul. de adult.

ex officio dall'essere il delitto di pubblico Giudizio: 5 Si dee dunque regolare il procedimento *ex officio* dalla qualità della pena, che merita il delitto, ancorchè non sia di Giudizio pubblico. Se il delitto merita la pena della relegazione, o più grave, si procede *ex officio*; se meriti pena minore, non si procede, senza che la parte legittima istituisca l'azione criminale. Ciò anche scrisse Riccio; e se non avesse detto altro su ciò, non avrebbe seminato confusioni, nè scritto errori su questo punto. Questa maniera di procedimento *ex officio* si vede da più leggi di questo Regno, e frall'altre, dal Cap. *si temporum alternata*, in cui si stabilisce, che solamente si possa procedere *ex officio* per quei delitti, che meritano la pena di morte naturale, o civile, o troncamento di qualche membro del corpo (1).

Alla pena anzidetta del troncamento è succeduta quella della galea, presidio, e relegazione; tanto vero, che in niuna delle Prammatiche si vede altra sorta di pene, che o di morte, o di galea, o di presidio, o d'esilio, o pecuniaria; e benchè espressamente non abbiano abolita la pena del troncamento di qualche membro del corpo, nondimeno, parlando esse di moltissimi delitti, che potean meritarsela, bastantemente col preterirla sempre, dimostrano di averla abolita. La consuetudine adunque del Foro ha interpretato il Cap. *si temporum*, e gli altri concordanti, in quella parte,

C 2

aut

(1) Cap. *si temporum alternata*, ivi: *Procedi ex officio in quibuscumque Causis, siue criminibus inhibemus . . . volumus . . . quatenus, ubi videlicet imponitur poena mortis naturalis, aut civilis, aut membri abscissio . . . liceat ex tui officii potestate procedere &c.*

aut membri abscissio, che s'intendesse per ogni delitto, che meritasse pena grave, cioè la relegazione, o maggiore della relegazione; la qual consuetudine è ragionevole (1), perchè fa punire tutti i delitti gravi; e perciò è ottima una tale interpretazione (2).

L'istesso Cap. si remporum stabilisce, che si proceda ex officio altresì per l'offese nelle persone degli Ecclesiastici, pupilli, e vedove. Dice così: *Et ubi in persona ecclesiastica, vel pupilli, ac viduae flagitium est commissum, liceat ex tui officii potestate procedi.* Il medesimo Riccio spiega tali parole del Testo, che s'intendessero per l'ingiurie atrocissime, fatte agli Ecclesiastici, pupilli, e vedove (3). Lo stesso avea scritto prima di lui il Sig. Regg. de Rosa, il quale, appoggiato soltanto all'autorità di altri Scrittori forensi, che l'avean preceduto, scrisse: *Judex inquirere, Et ex mero officio procedere valet in criminibus, quibus venit imponenda poena mortis naturalis, civilis, vel abscissionis membri. Item in offensionibus, Et injuriis illatis personis ecclesiasticis, viduis, Et pupillis. . . , Et procedit quando esset illata injuria gravis, Et atrox, secus quando esset levis, Joan. de Nigr. d. cap. num. 12., Foller. in fragment. tit. de injur. n. 141., D. Reg. Sanfelice. decis. 63. num. 23.* (4). Erroneo è questo insegnamento del Regg. de Rosa, e degli altri Scrittori, che allegò, perchè il trascritto Capitolo del Regno parla generalmente de' delitti commessi nelle persone degli Ec-

(1) Per argom. del contrario senso della l. 39. ff. de leg., Et Senatuscons.

(2) L. 37. ff. de leg., Et Senatusc.

(3) Ricc. tuog. cit.

(4) Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 1. num. 62.

Ecclesiastici, pupilli, e vedove, e perciò si deve intendere generalmente per qualsivoglia ingiuria, che loro si facesse, anche leggiera, e leggerissima, acciocchè si proceda ex officio (1); laonde non mi pento di avere io così scritto nel precedente cap. 2. num. 5. in fin. Se il Capitolo anzidetto avesse voluto intendere solamente l'ingiurie gravi o atroci per gli Ecclesiastici, pupilli, e vedove, sarebbe bastato il dire, che si procedesse ex officio per gli delitti, che meritano pena grave; e non era punto necessario di soggiungere, *Et ubi in persona ecclesiastica, Et pupilli, Et viduae flagitium est commissum, liceat ex tui officii potestate procedi*, giacchè qualora l'offesa o ingiuria sia grave o atroce, merita certamente la pena grave, che nel Foro si dice pena afflittiva del corpo, come anche la chiama il medesimo Sig. Regg. de Rosa (2): e perciò, se si commetta l'ingiuria grave a chiunque, ancorchè non sia ecclesiastico, o pupillo, o vedova, si procede ex officio, senz'aspettar l'accusa della parte offesa. Questo, che ora ho detto, vien confermato da un altro Capitolo di questo Regno, che incomincia de injuriis, e dice: *De injuriis offensis, maleficiis, atque culpis quibuslibet, Religiosis, Clericis, Et Ecclesiasticis personis illatis, ubi nullus accusator apparet, ex officio inquiretur.* Se adunque in questa legge è stabilito, che per qualsivoglia ingiuria, fatta a persona ecclesiastica, si proceda ex officio; e se nell'altro Capitolo precedentemente da me trascritto, alle persone ecclesiastiche si uniscono, e si fanno uguali circa il procedimento ex officio, anche i pupilli, e le vedove; non si può

(1) Argoment. della l. 1. §. 1. ff. de legat. praeft.

(2) Ros. prat. crim. lib. 1. cap. 3. num. 6.

si può affatto dubitare, che per qualunque offesa o ingiuria, che si facesse o alle persone ecclesiastiche, o a' pupilli, o alle vedove, si dee procedere *ex officio*; e in ciò vi è la ragione, perchè i delitti non rimangano impuniti, giacchè il pupillo non è capace del Giudizio, se il suo Tutore taccia, o non vi sia: all'Ecclesiastico è d'espedito, per lo suo carattere, il far di meno di accusare (1): e le vedove, quantunque non sieno proibite di accusare, nondimeno essendo prive del marito, facilmente temono di accusare, o non avranno da spendere. Ma senz'andar trovando queste ragioni, la legge di questo Regno, come sopra ho detto, vuole che si proceda *ex officio* per qualunque offesa, fatta agli Ecclesiastici, vedove, e pupilli, senza distinguere offesa da offesa. Forse il *Reg. de Ros.*, o quei, ch'egli allega, avran preso l'abbaglio su la parola *flagitium*, che il *cap.* del Regno usa per esprimere i delitti nelle persone Ecclesiastiche, pupilli, e vedove, credendo la parola *flagitium* scritta in significato di delitto grave. Questa credenza, se stata vi fosse, non potrebbe aver luogo, stante tutto ciò, che sopra ho detto; e si potrebbe soggiungere, che non si dee stare alla nuda parola della legge, ma al senso (2); ma quando la parola latina *flagitium* si voglia spiegare secondo il suo più proprio, e naturale significato, significar dovrebbe il delitto, che modestamente diciamo *sensuale* (3). Ma chiunque non abbia affatto chiusi gli

(1) Canon. *sicut sacerdos* 2. *caus.* 2. *quaest.* 7.

(2) L. *scire ff. de legib. & const.* Princip.

(3) Ciceron. nella *divinazione in Verre cap. I.*, *quas res luxuriosas in flagitiis . . . afficere potuisset.* E Nonio Marcell. *de var. signif. sermon. cap. 4. num. 115. in fin.* Ma il Giureconsulto *Mo-*
do,

gli occhi all'intelligenza della lingua latina pura, sa bene, che le leggi di questo Regno fatte ne' secoli passati nell'idioma latino, non sono esenti dalle barbare parole; alle quali se vorremmo attaccarci, spesso sapremmo le parole, e non il senso loro verace. L'istesso *Reg. de Ros.* anche dice, che la *G. C.* procede *ex officio* sempre che lo stimi, ancorchè si tratti d'*in-*
7 *giurie verbali*; il che s'intende di quelle, che accadono in questa Città, e suoi Casali. Allega egli su tal Pratica il *Reg. Sanfelice* nella *decis. 63. num. 25. (1)*, il quale anche scrisse lo stesso, e l'appoggiò alla ragione della preminenza, cioè maggioranza di autorità della *G. C.* Questa ragione mi pare freddissima; perchè, quantunque la *G. C.* abbia grande preminenza, perchè è superiore a tutte le Regie Udienze, ed a tutte l'altre Corti più inferiori del Regno, niuno può ardir di dire, che la *G. C.* abbia preminenza sopra la legge. Egli è vero, che in questa Città di Napoli il Signor Reggente, e gli altri Signori Ministri della *G. C.* procedono *ex officio* anche nelle Cause leggierissime; ma ciò avviene coll'occasione, che alcuni de' suoi Scrivani, trovano persone; le quali sogliono, per lo più, essere dell'infima Plebe; che rissano colle parole, e sono in procinto di venir alle mani, e passare a' maggiori delitti, e per dar riparo o l'arrestano, e trasportano, o loro ordinano, che vadano innanzi al Signor Reggente, o a qualche Signor Caporuota,

destino commentando il Senatoconsulto *Sillaniano*, fatto contra i servi nel caso d'omicidio de' loro padroni, chiama *flagitium* l'omicidio, come si vede dalla *l. prius 17. ff. ad Senatusc. Syllan.*

(1) *Ros. prax. crim. lib. I. cap. I. num. 67.*

ruota, o Signor Giudice della G. C.; i quali ottimamente, e prudentissimamente procedono, ed intesa la relazione del fatto, che narra lo Scrivano a voce, e intese anche a voce le persone, che han rissato, i medesimi Signori Ministri, giusta la qualità del fatto, se sarà leggerissimo, sogliono far pacificare cristianamente le parti in presenza loro, coll' obbligo penale di non offenderli nell'avvenire: ovvero, se il fatto sarà di qualche gravezza, ordinano l'informazione, e qualche volta il Signor Reggente, o il Caporuota le fanno trasportar nel carcere; o lor fanno ordinare, che stieno in loro casa in luogo di carcere, se le parti sieno persone cospicue, o nobili. Ben vero i Signori Giudici, perchè debbono stare a Sindicato, cautamente, e con prudenza non mai ordinano essi soli le carcerazioni, ma le fanno ordinare nella Ruota, poichè per le cose, che si ordinano nella Ruota, in questo Regno non si sta a Sindicato (1); ma i Capi delle Ruote criminali essendo Regj Consiglieri non soggiacciono a Sindicato, per essere Ministri perpetui. Ma questo, ed altri espedienti, giusta la qualità de' fatti, e delle persone, che ottimamente si praticano, non si appoggiano alla preeminenza della G. C., ma alla potentissima ragione di evitarli i mali maggiori, che si veggono imminenti in quell'atto delle risse, le quali traendo per la naturale curiosità molta gente del popolaccio (di cui questa Città somamente abbonda), si viene perciò ad impedir facilmente il passaggio della gente onesta, che a piedi cammina per le strade, e quindi vi è il rischio, che si opprima o qualche fanciullo, o qualche vecchio, anche

(1) *Rapoll. com. de jur. Regn. p. 2. lib. 2. cap. 16.*

anche per lo continuo passaggio delle carrozze. Al che si aggiunge, che residendo in questa Capitale il Principe, nostro invittissimo Monarca, co' suoi supremi Ministri, deve quì ognuno, per la dovuta venerazione, sforzarsi più che in ogn'altro luogo, a vivere quietamente, e colla modestia, che allontana ogni sorta di turbolenza. Quindi è, che la G. C. procede *ex officio*, come ho detto, anche nelle Cause d'ingiurie verbali, che non sono di loro natura atroci, perchè la qualità del luogo, e l'altre circostanze, che concorrono in questa grande Città, che sopra ho detto, tolgono all'ingiurie verbali la qualità della loro naturale leggerezza; e la G. C. procede, anche per evitare i delitti maggiori. Altro è il procedere *ex officio* per punire i delitti leggieri: altro è l'impedire, ed evitare, per mezzo degli opportuni espedienti, i delitti gravi.

Nelle Regie Udienze, dice l'istesso *Regg. de Rosa*, che si procede *ex officio* in quei delitti, per cui la pena è arbitraria. Così egli scrisse: *& pariter Regia Audientia, ubi poena arbitraria est* (1). Inetto è questo insegnamento, perchè l'essere, o non essere arbitraria la pena, non fa che sia leggiera, o grave. La pena arbitraria è quella, che non si trova determinata dalla legge: e l'ordinaria è quella, che si trova stabilita dalla legge; e come si trova qualche pena ordinaria, ch'è solamente pecuniaria, e vale a dire leggiera, così ancora vi è qualche pena arbitraria, che può essere anche di morte, come ho dimostrato nella mia opera, ultimamente data al Pubblico *quaest. jur., quaest. XII.* Ma ne' luoghi delle

(1) *Ros. loc. cit.*

Regie Udienze vi sono le Corti Regie inferiori, e queste hanno l'ordinaria giurisdizione, com'è notissimo; onde non ha che fare il procedimento *ex officio* delle Regie Udienze nelle Cause criminali leggere.

Dovendosi adunque procedere *ex officio* (cioè senzachè vi sia l'accusa della Parte offesa) in tutti que' delitti, che possono meritare la pena di relegazione, ovvero maggiore della relegazione, bisogna perciò dir qualche cosa per questo punto intorno a' delitti d'ingiurie verbali; acciocchè si vegga, se possa per tali ingiurie procedersi *ex officio* da ogni Corte, ancorchè l'ingiurie non sien commesse agli Ecclesiastici, vedove, o pupilli. E in ciò bisogna avvertire, che non vi è certa regola per la pena, e perciò nè anche può darsi certa regola per lo procedimento *ex officio*, che regolar si deve dalla qualità della pena. L'ingiurie gravi, che si chiamano atroci, meritano la pena grave: le leggiere meritano pena leggiera; ma una medesima sorta di parole ingiuriose può meritare alle volte pena leggiera, ed alle volte pena grave. La gravezza dell'ingiurie verbali si forma dalla qualità non solamente delle stesse parole ingiuriose, ma sopra tutto dalla qualità o della persona ingiuriata, e dell'ingiuriante; come farebbe, se un uomo di vile condizione profferisse parole ingiuriose contra uno, che fosse del rango nobile: e molto più contro di chi fosse Giudice: o dal figlio contra il padre: o dallo schiavo contra l'uomo libero; e vie più dallo schiavo, o liberto contra il suo padrone: ovvero dalla qualità del luogo, come farebbe, se l'ingiurie si profferissero in luogo pubblico, in presenza di molti, e massimamente in presenza di Superiori, e molto più nella Chiesa; ove più è grave poi l'ingiuria, se vi sia il VENERABILE: ovvero dalla qualità del tempo, come farebbe in luogo pub-

pubblico, allorchè qualche cosa al pubblico appartenente, si facesse, o solennizasse. Da queste circostanze, e da altre, che possono occorrere, si debbono specialmente regolare le Corti Regie inferiori, e Baronali; e vale a dire, che il loro arbitrio, cioè la loro ragione, ha da esser loro scorta, secondo l'anzidetta regola, per indursi a procedere *ex officio* in tal sorta d'ingiurie; giacchè la legge non ci dà, nè potea darci miglior regola di questa (1). Debbono altresì le medesime Corti inferiori procedere *ex officio*, non per punire, ma per riparare i mali maggiori, che possono non difficilmente avvenire nel caso di certe ingiurie verbali, di loro natura leggere, ancorchè non vi sieno di quelle circostanze, che le rendano atrocissime, o atroci, che pocanzi ho detto; perchè la legge, che vuole, che non si proceda per gli delitti, che meritano pena leggiera, non proibisce che si proceda per riparare a' mali maggiori, di cui può esser principio, e cagione una semplice ingiuria verbale. Somma differenza è, come ho detto, tra il procedimento *ex officio* per punire, e l'procedimento *ex officio* per riparare il male maggiore. Stimo, che tanto

D 2

to

(1) L. 7. §. penult., & ult. ff. de injur. ivi: *Atrociorem injuriam quasi contumeliosorem, & majorem accipimus: Atrociorem autem injuriam, aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri Labeo ait. Persona atrocior injuria fit, cum magistratui, cum parenti, patronove fiat. Tempore, si in ludis, & in conspectu Praetoris. Nam in Praetoris conspectu, an in solitudine injuria facta fuerit, multum interesse ait, quia atrocior est, quae in conspectu fit. E nella l. sed si unius 27. ff. eod. §. quaedam, ivi: quaedam injuriae a liberis hominibus factae, leves, & nullius momenti esse videntur: eadem tamen a servis factae, graves sunt. Crescit enim contumelia ex persona ejus, qui contumeliam fecit. E da altri testi somiglianti.*

to basti per regolarli i Giudici inferiori sul punto del procedimento *ex officio*. Bisogna ora dare il modo, e le formole circa il procedimento, non per punire, ma per riparare agl'inconvenienti maggiori, che poco prima ho detto.

Accadendo adunque qualche briga o rissa, la quale consisterà soltanto nelle parole ingiuriose, che non avranno qualità, che la facciano atroce, ma le persone, fra le quali è avvenuta l'ingiuria verbale, o sieno per l'una, e l'altra parte nobili, o di qualità civile, o per altra cagione ragionevolmente sospette di volerli vendicare in altro tempo; in questo caso il Governatore, subito che avrà notizia della briga avvenuta, darà l'ordine a voce all'Attuario, che presto s'informi estragiudizialmente (cioè senza esaminar con giuramento i Testimonj) del fatto, e delle circostanze, e faccia andare in sua presenza quelli, che hanno avuta la briga. Ciò eseguito dall'Attuario, e rappresentandosi da costui, anche a voce, al Governatore quello, ch'extragiudizialmente avrà appurato, il Governatore farà dal medesimo Attuario far mandato alle parti di non offenderli tra esse; e procurerà il Governatore colla prudenza di persuaderle a quietarsi. Scritto che farà il mandato, e sottoscritto da ambe le parti, l'Attuario medesimo farà, per ordine *oretenus* del Governatore, un atto, col quale attesti tutto ciò, che si è fatto. La formola del mandato di non offenderli, può regularsi da quella, che sta in questa Pratica lib. 3. cap. 26. n. 21. La formola dell'atto, che scriverà l'Attuario di tutto ciò, che sopra ho detto, si regolerà dalla seguente.

For-

Formola dell'atto per l'espedito preso ad evitare gl'inconvenienti futuri, che dall'ingiurie verbali leggiere possono accadere.

A dì . . . del mese di . . . dell'anno . . . Nella Terra di . . . per ordine di questa Corte &c.

Attesto io infra scritto Attuario di questa Corte della Terra . . . , qualmente, avendo questa mattina, suddetto dì, il Signor Governatore della medesima Corte avuto notizia, che i magnifici N. N., e P. P. di questa Terra avevano avuta briga di parole, e si erano ingiuriati, mi ha ordinato a voce, che mi fossi informato estragiudizialmente su questo fatto, ed avessi fatto andare in sua presenza li detti magnifici N. N., e P. P. E per esecuzione di detto ordine essendomi estragiudizialmente informato da M. M., O. O., S. S., ed altri testimonj, che furono presenti, da medesimi rispettivamente ho saputo, che questa suddetta mattina, verso l'ore . . . li detti magnifici N. N., e P. P. nel luogo detto . . . coll'occasione &c. &c. (si spiegherà l'occasione) vennero a parole alterate, e s'ingiuriarono vicendevolmente, cioè il detto N. N. dicendo in primo luogo al detto P. P., ch'era un briccone birbante, e detto P. P. rispondendogli, ch'era un infame malandrino; ed essendosi fraposti alcuni di essi Testimonj, non è seguito altro male; laonde io ho trovato detti P. P., ed N. N., e fattogli andare nella detta Corte alla presenza del detto Signor Governatore, il medesimo anche a voce ha ordinato, che detti N. N., e P. P. si obbligassero alla pena di ducati 150., applicabile alla Camera baronale di questa suddetta Terra (se la Corte farà Regia, si dirà applicabile al Regio Fisco) di non offenderli tra essi; siccome i medesimi hanno accettato il detto mandato.

dato. Onde per ordine anche a voce del detto Signor Governatore ho formato il presente atto. Ed in fede &c.

T. T. Attuario della suddetta Corte &c.

Se vi faranno state anche minacce, si può anche aggiungere dall'Attuario nella relazione del fatto dell'informo estragiudiziale; ed il Governatore ben farà, se anche faccia dare la mallevaria, cioè la pleggeria, ¹⁴ nel caso, che la persona ripugnante non abbia beni proprj liberi in tanta quantità, che manifestamente si conosca di potersi sodisfare la pena pecuniaria, a cui si ha da obbligare; perchè il fine di darli la pleggeria altro non è, che di assicurare la pena pecuniaria nelle obbligazioni, che si fanno per Cause criminali. Se dunque chi si sottopone a tal pena pecuniaria, avrà tanti beni liberi, che sia certo il Fisco, o il Barone di sodisfarli quella pena, non è tenuto di dar la pleggeria, che lo sottoporrebbe anche a pagare il diritto della pleggeria, che non è piccolo. In ciò dunque i Governatori delle Corti inferiori debbono essere prudentissimi, acciocchè non faccian credere, che vogliano approfittare ove la giustizia si offende piuttosto, che si amministra.

Che se poi ripugnasse qualcuna delle Parti, o ambedue di accettare il mandato di non offendere, in questo ¹⁵ caso l'Attuario nell'atto anzidetto aggiungerà, descrivendo la ripugnanza di quella Parte, che non ha voluto accettare il mandato; e l' Governatore avrà da ciò motivo fortissimo di carcerare chi ha ripugnato di accettare il mandato, perchè non solo che dimostra di voler commettere eccessi maggiori, ma disprezza anche il Giudice, non volendo accettare un mandato tanto salutare, quanto ch'è necessario, per evitare i delitti gravi. E se la Parte ripugnante farà persona

sona assai distinta, ben'è, che gli faccia il mandato in casa; e non volendosi nè anche accettare, bisogna che si arresti chi non l'accetta, e si trasporti in sua casa, ove si pongan le guardie a spese della medesima persona ripugnante, almeno (se tanto stimerà il Governatore ragionevolmente che basti) fino a che non sottoscriva il mandato in casa, o almeno quello di non offendere; con anche spiegarli nell'atto anzidetto tutto ciò, e qualunque altro espediente, che stimi il Governatore di prendere prudentemente, acciocchè si evitino i delitti gravi. Per sì fatte cose non si troverà mai legge, che possa minutamente dar la norma; onde io ho data tal regola, secondo la ragion naturale, la quale, quando non vi è legge espressa, vale come se fosse legge, benchè tacita (1). In somma chi regge la Corte, o sia Governatore, o Governatore, e Giudice, o Luogotenente, si ha da regolare colla sua prudenza, per evitare i mali maggiori nel caso, che ho detto; e secondo vedrà che sia più, o meno probabile il timore de' futuri maggiori mali, così deve accorrere co' passi più prudenti, ed efficaci; con avere risguardo ancora alla qualità delle persone, quando stimi di stringerle col mandato in casa, ovvero per palatium, ovvero nel carcere; la qual regola non malamente si trae dal Testo nella l. 1. ff. de custod., & exhibit. reor., che parlando della custodia de' rei, dice: *De custodia reorum Proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona, an militibus tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis, quod obicitur qualitate, vel propter honorem, vel propter amplissimas facultates*

(1) L. 1. ff. de port. quae liber. damn.

cultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate ejus, qui accusatur, facere solet. Questa prudenziale regola, che stabilisce questa legge intorno a' rei, si può praticare rispettivamente, e per quanto sarà propria nel caso, che ho detto. E bene farà il Governatore a far conservare tali atti dall'Attuario, e in un
16 libretto far da costui notare, che conserva tali atti, col conservarsi il Governatore un tal libretto, per assicurarsi nel suo futuro Sindicato; il che sarà ottimo, che faccia per tutte le Cause e civili, e criminali, che occorreranno nel tempo del suo governo, affinché possa difendersi d'aver proceduto rettamente in tutte le cose.

Bisogna ora dire delle Cause criminali di poca importanza, nelle quali, per esservi la querela della parte
17 offesa, deve necessariamente il Giudice procedere.

Queste forte di querele sogliono farsi, e disbrigarfi senza quella solennità o formalità d'atti, che si praticano nelle Cause criminali gravi. Dirò in primo luogo come si spediscono dalla G. C. Indi, come debbono regularsi i Governatori delle Corti inferiori.

Scrisse bene il nostro *Riccio* nell'addiz. alla *Prat. crim. di Ros. lib. 1. cap. 1. num. 5.*, che il procedimento nelle

18 Cause criminali non gravi discende dal Testo nella *l. leviam ff. de accusat.* Le parole di questa legge sono: *Leviam crimina audire, & discutere de plano Proconsulem oportet.* La parola *de plano* è di contrario signi-

19 ficato alla parola *pro Tribunali*, cioè che le Cause criminali gravi si spedivano dal Proconsole Romano, e da altri Magistrati grandi, mentre sedevano *pro Tribunali*, cioè sedenti essi nella loro magnifica sedia magistrale, detta *Curule*, situata in luogo eminente, come ho più distintamente scritto nella mia opera del
Sin-

Sindicato degli Officiali nell'annotaz. IV. n. 7. al cap. 7. lib. 1.: e per l'opposto, se le Cause criminali non erano gravi, si spedivano senza formalità, stando il Proconsole fuor dell'additato luogo del Tribunale. Spesso avviene in questa Città, che le parti offese, per Cause criminali non gravi, ricorrono o dal Signor Reggente della G. C., o da qualcuno degli altri Signori Ministri. Se si voglia fare il ricorso al Signor Reggente, si farà un memoriale, in cui si esporrà il fatto, e si cercherà la giustizia. Qui avvertiranno i Principianti, che il titolo, o sia termine onorevole di *Eccellenza*, e di *Eccellentissimo* si dà solamente a quei Reggenti della G. C., i quali sono dell'insigne Regale abito del nostro gloriosissimo Protettore S. Gennaro, o che per altro mezzo ottenuto avessero da S. M. un tal onore; altramente si trattano col titolo di *V. S.*, come si trattano tutti gli altri Signori Ministri; a' quali, se avranno il titolo di Principe, o Duca, o Conte, o Marchese, si dà loro nella suprema parte del memoriale solamente il titolo d' *Illustre*; ma poi sempre si prosegue col titolo di *V. S.* La formola del memoriale, se il Reggente avrà il titolo di *Eccellenza*, potrà regularsi dalla seguente.

Formola del ricorso al Reggente della G. C.
per Cause criminali non gravi.

All' Eccellentissimo Signor , Reggente della G. C. della Vicaria = N. N. supplicando espone
21 a V. E., che mentre stava il supplicante nella sua abitazione, è andato T. T. ad insultarlo; ed ingiurandolo con chiamarlo briccone, uomo da niente, l'ha mi-
E nac-

nacciato di batterlo con una mazza, che si ha portata per questo effetto; e l'avrebbe battuto, se non accorrevano i vicini, che l'han trattenuto, e fatto andar via: e questo non è stato per altra causa, se non perchè il Supplicante poco prima, per correzione aveva leggiermente colla mano toccata la testa del figliuolo piccolo del detto T., perchè tirava pietre alla gente, che passava per quella strada; ma senza fargli sentir dolore. Perciò ricorre a V. E., e la supplica a castigare detto T.T. come merita. E l'avrà a grazia &c.

Dopo presentato il memoriale al Reggente, questi o procede egli stesso, o commette il procedimento ad altro Ministro della G. C., come stimerà. Se vuol egli stesso procedere, si fa andare in sua presenza uno degli Scrivani fiscali (che sogliono trovarsi in sua casa o perchè vi assistono per aver Cause, o coll'occasione, che vanno ivi per altre Cause criminali, che attitano), e gl'impone a voce, che faccia andar ambe le Parti in presenza sua: e ciò eseguito, il Reggente ode ambe le Parti, e i Testimonj, che il querelante fa andare; e scorrendo, che il fatto sia di poco momento, e che le Parti non sono persone, che probabilmente per quell'istessa Causa dieno in eccessi maggiori, procura colla sua autorità, che si pacifichino in sua presenza; ed ordina allo Scrivano, che lor faccia il mandato di non offenderli. Se poi il Reggente non vorrà egli stesso procedere; ovvero vedrà, che la Parte offesa è ostinata nel voler soddisfazione per mezzo della giustizia, egli commette la Causa a quel Ministro della G. C. del Criminale, che meglio stima; il quale, se non gli riuscirà di far pacificare le Parti, come ho detto, ordina in iscritto l'informazione; e talvolta (se lo stimerà) ordi-

dina, che i Testimonj si ricevano in sua presenza. Ma quando il fatto non sarà molto leggiero, e può il Reo meritare la correzione col carcere, sogliono le Parti offese (e fanno bene) dare un memoriale ad uno de' Signori Capi delle Ruote criminali; i quali, informati (anche eitragiudicialmente) fan carcerare il Reo; così come talvolta fa anche il Reggente: e questi regolarmente sono i carcerati, che si dicono non iscritti; e in ogni mattino di Tribunale non solamente si leggono (cioè i loro nomi, e cognomi), ma anche si visitano dal Capo della Ruota criminale. Visitarli i carcerati della G. C., nel Foro è l'istesso, che sentire brevemente la cagione, per cui ciascuno si trova ivi carcerato, per disbrigarli, e liberarli dal carcere, se il Capo della Ruota stimerà, che sia giusta la scarcerazione, e la liberazione. In tre diverse maniere si fa la visita de' carcerati della G. C.. Una è quella, che si fa ogni mattina, in cui si regge il Tribunale: e si fa prima che si trattino le Cause gravi. Questa Visita si fa così: Dopo letti i dispacci, che avrà avuto il Signor Reggente da che si fece la Visita precedente, l'istesso Signor Reggente fa aprir la porta della prima Ruota, ove sono uniti tutti gli altri Signori Ministri; e fa chiamare, ed andare nella Ruota tutti gli Scrivani fiscali. Tra questi vi è uno, che si dice Scrivano delle carceri; perchè egli ha l'incumbenza di scrivere in un libro (che per questo effetto tiene) tutti i nomi, e cognomi de' carcerati medesimi, il tempo, in cui si è carcerato, e per ordine di chi è stato mandato carcerato; e scrivere ancora il cognome del Commessario, e dello Scrivano della Causa.

Questo Scrivano delle carceri è in parte simile a quello, che

che ne' Romani Testi si chiama *commentariensis*, di cui
 25 parlano la *l. ad commentariensem 4.*, e la *l. 5. §. unic. C. de custod. reor.* La chiosa spiegando la parola *Commentariensem* in *d. l. 4.*, dice: *Et dicitur Commentariensis, quia comitari debet eum, qui custodit*: ma errò il Chiosatore. Si dice *commentariensis* dalla parola *commentarius*, o *commentarium*, che significa lo scrivere brevemente qualche cosa per memoria (onde si chiamano *commentarij* di Cesare quei fatti di guerre, suoi proprj, ch'ei medesimo brevemente scrisse)
 26 se) come dimostra benissimo il dotto Guglielmo Budeo; il quale anche spiegando la parola anzidetta, ottimamente scrisse quello appunto, che bene si appropria al *Commentariense*: *Inde (parole di Budeo) Commentarienses, non a commentario carceris loco dicti sunt, ut Accursio divinare libuit, sed quia in commentarium custodias referebant, Et veluti diarium custodiarum conficiebant* (1); e non dissentiscono da ciò gli altri Eru-
 diti (2). Il *Commentariense* adunque si dice tale, dal *commentario*, cioè libro, in cui scrive i nomi, e cognomi di quei, che nelle stesse carceri si trasportano, e, sempre che si regge Tribunale, egli li riferisce a' Ministri, leggendo i nomi, e cognomi de' carcerati; il qual libro delle carceri si può anche chiamare *ragione del carcere*, come dicea Cicerone

(1) Budeus annot. in pandect. in verbis *commentarius*, & *commentariensis*.

(2) Isidor. orig. lib. 6. cap. 8., Hotomann. commentar. verb. jur. verb. *commentariensis*, Brissou. de verbor. signif. in *d. verb.*, & ibi Heinnecc., idem Brissou. de formul. lib. 5. form. 197., Sigon. de judic. lib. 2. cap. 3., Rosin. antiq. Rom. lib. 9. cap. 17., & Duker. de latin. Jurisc. vet. in 7. part. digest. n. 5.

ne (1). Ma dal *Commentariense* antico differisce quegli, che tiene la *G. C.*, sì perchè l'antico esercitava due ufficj, uno di scrivere, e di riferire i carcerati una volta il mese (2); l'altro di dar conto della custodia de' carcerati medesimi, la quale anche a lui apparteneva (3): ora tiene il solo primo ufficio nella *G. C.*; perchè la custodia de' carcerati appartiene unicamente al carceriere della stessa *G. C.*; il quale in questo solo ufficio di custodire i carcerati è succeduto all'antico *Commentariense*; benchè tale non possa propriamente dirsi il carceriere, che solamente ha il carico di custodire i carcerati; ma contra lui sono i Testi intorno alla fuga de' carcerati; e ciò perchè il carceriere ha il peso della loro custodia, la quale anticamente era di quegli, che gli scriveva, come ho detto. Ma nelle Regie Udienze il *Commentariense* è l'istessissimo, che anticamente era; perchè il medesimo carceriere, o sia custode delle carceri, scrive nel libro suo i carcerati. In ogni mattina dunque di Tribunale i Ministri della *G. C.* del Criminale si uniscono nella Ruota grande di essa (perchè sono due le Ruote criminali; e benchè ne' passati tempi fosse stata sempre una, si fece fare un'altra da S. M. nostro invittissimo Sovrano CARLO BORBONE; la qual si chiama seconda Ruota): e dopo di essersi, a porte

(1) Cicer. in Verre orat. 5. cap. 57. ibi: *cedo rationem carceris quae diligentissime conficitur, quo mortuus, quo necatus sit*.

(2) *D. l. 5. §. unic. C. de custod. reor.* ivi: *Jubemus autem, ut intra trigesimum diem semper commentariensis ingerat numerum personarum, varietatem delictorum, clausorum ordines, aetatemque vincitorum &c.*

(3) *D. l. 4. C. de custod. reor.*, ivi: *Ad commentariensem receptarum personarum custodia, observatioque pertineat*.

te chiuse letti dal Segretario i Reali dispacci, il Reggente chiama uno de' due Portieri della stessa G.C., e gli ordina, che chiami tutti gli Scrivani fiscali, per farsi la *lettura* de' carcerati. Il Portiere aprendo le porte della Ruota (perchè la Visita si fa sempre a porte aperte), passa nella sala medesima della G.C., ove stanno gli Scrivani, e Mastrodatti fiscali colle loro Banche; e ad alta voce, per farsi sentir da tutti (perchè sono più di cento), chiama tutti gli Scrivani, acciocchè entrino nella stanza della prima Ruota. Entrati gli Scrivani nella stanza, dov' è situata la prima Ruota, con essi entra ivi ancora lo Scrivano delle carceri col libro de' carcerati; e questi legge un dopo l'altro i nomi, e cognomi de' carcerati; cominciando a leggere in primo luogo il nome, e cognome di quegli, che fino a quel punto farà l'ultimo, che fu carcerato: e così, con ordine retrogrado, legge tutti gli altri carcerati, terminando al carcerato più antico.

Questa *lettura* si fa così: Gli Scrivani stanno situati intorno alla Ruota, e con essi, per mancanza di luogo, stanno ancora alcuni de' Signori Avvocati; e gli altri Avvocati stanno dentro il recinto della Ruota; cioè quegli Avvocati, che vogliono assistere, per la premura, che avranno di far liberare qualcuno de' carcerati, che si leggono: e tutti stanno in piedi; perchè nella Ruota sedono unicamente i Ministri col Procurator fiscale, e col Segretario. Comincia lo Scrivano delle carceri a leggere coll'anzidetto ordine retrogrado il nome, e cognome dell'ultimo carcerato; e subito poi legge il cognome dello Scrivano della Causa di quel medesimo carcerato, che ha letto. Più di questo lo Scrivano

vano delle carceri non fa per ciascuno de' carcerati, che legge. Lo Scrivano della Causa, che sente leggere il suo cognome dallo Scrivano delle carceri, subito in risposta dice brevemente al Ministro, che farà il Commessario di quella Causa, qualche cosa del fatto, per cui si trova carcerato quegli, il cui nome si è letto, in maniera che il Ministro si ricordi del fatto; e subito dopo ciò il Ministro fa la relazione piena della Causa della carcerazione di quello, il cui nome si è letto: e se mai il Commessario, per qualche impedimento, non intervenisse, tutta la relazione si fa dallo Scrivano della Causa. Tal relazione s'indirizza al Reggente; e se il Reggente non intervenisse, s'indirizza al Regio Consigliere, primo Capo della Ruota, o, in mancanza anche di questo, all'altro Consigliere, Capo della seconda Ruota. Subito fatta la relazione, l'Avvocato, che avrà l'incumbenza di difendere quel carcerato, il cui nome si è letto, dice brevemente quello, che stima al Reggente, o, in assenza di questo, al Capo della Ruota, per far liberare il carcerato: ed il Signor Avvocato fiscale dice per l'opposto tutto quello, che stima contra del carcerato. Inteso il fatto, niente può ordinare per la giustizia il Signor Reggente; perchè non ha voto nel Tribunale intorno all'amministrazione della giustizia; ancorchè egli sia propriamente il principe della Ruota, onde siede nel primo, e più sublime luogo; ma il primo de' due Regj Consiglieri, che si chiamano Capi della Ruota, decreta quello, che stima, secondo la qualità del fatto; cioè, se sarà leggiero, ordinerà: *excarceretur*; ovvero: *non visitetur per dies . . .*, ch'è l'istesso, che passati quei giorni, che stabilisce, si scarceri il carcerato.

to; ovvero *habilitetur cum mandato domi*; o per *Palatium Magnae Curiae*; ovvero: *consignetur*; o altri fomiglianti decreti, che si rapportano dal *Reg. de Ros.*(1). Se il delitto del carcerato sarà grave, in questo caso, se si troverà presa l'informazione, o il Reo sarà interamente confessò, o si farà contestata la lite nella sua Causa, si ordina: *scribatur*; il che significa, che il carcerato si scriva fra il numero di quelli, che si hanno per Rei, e di cui si han da trattare formalmente le Cause coll'ordine giudiziario. Dovendosi dunque trattar formalmente la Causa di quel carcerato, contra del quale nell'atto della sua lettura si è decretato *scribatur*, più non si legge cogli altri carcerati; ma si continua coll'ordine giudiziario il procedimento nella sua Causa fino al fine. Il decreto di *scribatur*, che pocanzi ho detto, discende dalla Pratica criminale antichissima di Roma; imperciocchè, quando taluno andava innanzi al Magistrato, per accusar qualche Reo di delitto di pubblico Giudizio, dappoichè il Magistrato avea conosciuto, che l'Accusatore poteva accusare, ordinava ad uno de' suoi Scrivani, che scrivesse l'Accusato al numero degli altri Rei; come ho detto pienamente nella mia opera del *Sindicato degli Officiali* nell'annotazioni al cap. 15. num. 6., e cap. 16. num. 1. del lib. 2. Ma più rettamente si fa questo nella G. C., ove non si decreta *scribatur*, se non quando, almeno presuntivamente il carcerato si reputa Reo del delitto grave.

I decreti, che si fanno in questa Visita, in quell'istesso tempo che si profferiscono, si scrivono dallo Scrivano delle carceri nel suo libro, ove sta registrato

(1) *Ros. prax. crim. lib. 1. cap. 3.*

il nome del carcerato, acciocchè poi non si legga più nelle seguenti mattine. Finita che sarà la Visita anzidetta (che durerà circa un' ora), si applicano i Signori Ministri alla spedizione delle Cause, che si trattano giudiziarmente, ed agli atti giudiziarij, che bisogna farsi per tali Cause. Indi, per quel carcerato, che ha ottenuto il decreto della scarcerazione, si accudisce allo Scrivano della Causa per l'effetto del decreto; per lo quale lo Scrivano della Causa spedisce l'ordine (che si dice volgarmente *cartella*), acciocchè sia scarcerato. La formola di tal *cartella* è come segue.

Formola della cartella, che si fa per la scarcerazione
ordinata nella Visita de' carcerati della
G. C., non iscritti.

Magnifico N.N., Scrivano delle carceri della G. C. Fate
scarcerare T.T., che si trova carcerato in dette carceri per la Causa presso di me sottoscritto Scrivano; perchè nella Visita de' carcerati, non iscritti, fatta questa mattina, così è stato ordinato. Napoli . . . = M. M. Scrivano fiscale ordinario della G. C., e della presente Causa &c.
Quando poi nel decreto della Visita si ordina la scarcerazione, ma col dover precedere qualche obbligo, o pleggeria del Reo; in questo caso lo Scrivano della Causa spedisce in primo luogo un'altra *cartella* dirizzata al Mastrodatti della Banca, di cui è il medesimo Scrivano, acciocchè riceva l'obbliganza, o pleggeria, ordinata nel decreto della Visita; la qual *cartella* si scrive in un foglio di carta, secondo la seguente formola: Magnifico N.N., Mastrodatti della G. C. della Vicaria; vi significamo, che T. T. (cioè il carcerato)

F

si de-

si deve obbligare di non offendere, nè far offendere M. M. per la Causa presso di me; stantechè questa mattina così si è ordinato con decreto, fatto nella Visita de' carcerati non iscritti di detta G. C. Napoli li . . . = F. F. Scrivano fiscale della G. C., e della presente Causa. Questa cartella dallo Scrivano si dà a quello, che assiste per far liberare il carcerato, o lo difende, acciocchè la porti al Mastrodatti, e procuri, che il Mastrodatti riceva l'obbliganza; e subito dopo scritta l'obbliganza, il Mastrodatti in piè della medesima cartella attesta d'aver ricevuta l'obbliganza, nel modo seguente = *capta est supra scripta obligatio* = N. N. Actorum Magister. Con tale attestazione il Mastrodatti restituisce la cartella a chi gliel'ha portata; e questi la consegna allo Scrivano della Causa, che l'ha spedita; il quale vedendo, che già si è adempito all'obbligo ordinato col decreto della Visita, conserva la cartella nel processo della Causa: e subito poi spedisce la cartella, diretta allo Scrivano delle carceri, acciocchè faccia scarcerare il carcerato, che ha già adempito all'obbligo ordinato; e questa cartella può regularsi dalla seguente formola.

Magnifico Scrivano fiscale, e delle carceri della G. C. N. N. Fate scarcerare T. T. carcerato in esse per la Causa presso di me; stantechè nella Visita de' carcerati non iscritti di essa G. C. si è questa mattina ordinata la scarcerazione, precedente il suo obbligo di non offendere P. P.; al quale obbligo già si è adempito. Napoli li . . . 1753. = M. M. Scrivano fiscale della G. C., e della presente Causa &c. Questa medesima regola di cartella e formola, si usa, se il carcerato ottenga tal decreto di scarcerazione fuor della Visita, cioè nel fine della sua Causa, in cui si sarà proceduto ordi-

dinariamente; il che avviene quando il reo colle difese abbia snervate le pruove fiscali, onde non si possa condannare; ma in tal caso nella cartella non si nomina il reo come visitato, nè come carcerato non iscritto.

La formola dell'obbligazione di non offendere, che suole farsi, è della maniera seguente.

Formola dell'obbligo di non offendere, che fa
il carcerato, per essere liberato
dal carcere.

Die . . . Neapoli &c. personaliter, & extra carceres, constitutus coram nobis, apud acta M. C., N. N. hujus Civitatis, laicus, & sine patre, ut dixit, qui sponte &c. pro executione decreti, hodie praedicto die lati, ut ex actis apud me &c. cum juramento promisit, & se obligavit non offendere, sub quovis praetextu, vel quaesito colore, nec per se, neque per alias personas T. T. hujus praedictae Civitatis, pro causa ut ex eisdem actis, sub poena unciarum auri viginti quinque, Fisco Regio &c. Et sic promisit, & se obligavit &c. ejusque bona omnia &c. cum constitutione precarii &c. & juravit in forma. Et in fidem &c. = Io T. T. mi obbligo come sopra = N. N. Scriba M. C. Vicariae & Causae, &c.

Quando poi col decreto della Visita si fosse anche ordinata qualche pleggeria, l'istessa regola corre, che ho detto per l'obbligo semplice; e la differenza sola è, che nella cartella, che lo Scrivano della Causa spedisce al Mastrodatti, acciocchè riceva l'obbligo del carcerato, si deve anche dire, che dee ancora dare la pleggeria; e l'Mastrodatti dee nell'obbligo

unire anche il pleggio o sia *fidejussore*, cioè mallevadore, e poi nella cartella attestare per la pleggeria = *capta est fidejussio supra scripta*; ovvero: *capta est ordinata fidejussio*; ed alla formola dell'obbligo, dopo le parole *sub poena unciarum auri viginti quinque, Fisco Regio &c.* aggiungere così: *& ad majorem securitatem Regii Fisci dedit in ejus fidejussorem P.P. hujus Civitatis praesentem &c.*, qui sponte &c. *fidejussit pro dicto N.N.*, & cum juramento uti *fidejussor promisit*, & se obligavit solvere poenam praedictam, ut jure de *fidejussoribus constitutum est*, si dictus N.N. in *supra scriptam obligationem commiserit*. Ac proinde tam dicto N.N., quam praedictus P.P. obligaverunt se se, bona eorum omnia, etiam futura, cum constitutione precarii. Et juraverunt in forma = T.T. *Aetorum Magister &c.*

Dall'anzidetta regola per le spedizioni delle cartelle potran regularsi rispettivamente quelle, che si spediscono quando nel decreto della Visita si ordinerà la consegna del carcerato ad altra persona, anche sicura, per esibirlo ad ogn'ordine della G. C.; o altra cosa, che si ordinerà di doversi adempire. Nondimeno se si ordina il mandato in casa al carcerato, può il mandato scriversi dal medesimo Scrivano della Causa; e la formola già la diedi, e potrà vedersi nel lib. 3. cap. 2. num. 9. di quest'opera.

L'anzidette formole, e tante altre, che si usano nel Foro, potrebbero concepirsi nell'idioma latino puro, se dettar le dovessero i Signori Ministri; ma ciò niente toglie di pregio a' nostri Tribunali; nondimeno sarebbe meglio, che i Scrivani concepissero tali formole di obbliganze nell'idioma nostro; perchè farebbono aliene dalla barbarie.

Ho scritto nella formola, *extra carceres*, perchè così suole

le farsi. Questo solito è nato dal crederfi, che facendosi l'obbligo dentro il carcere, sia nullo; e ciò facilmente per la dottrina di Bartolo nella l. 22. ff. *quod met. caus.*, la quale egli spiega così: *carcer est justus metus, & promissio facta in carcere detinenti, est nullius momenti*. Ma questa spiega di Bartolo non è retta. Dice il Testo, che se taluno sia ristretto in qualche carcere, per cagion di estorquergli qualche cosa, cioè per tal causa si operasse (cioè a danno del carcerato), a niente vale. Ecco le parole del Testo in d. l. 22.: *Qui in carcerem quem detrusit, ut aliquid ei extorqueret, quicquid ob hanc causam factum est, nullius est momenti*. Vero è, che per la carcere qui si può intendere tanto il pubblico, quanto il privato, come l'intese Dionisio Gotofredo (1); ma se per esecuzione del decreto del Giudice si fa la promessa, ovvero obbliganza da colui, ch'è legittimamente carcerato, niente importa, che l'obbliganza si faccia dentro il carcere; perchè non si dice violenza, quella, che rettamente si comanda dal Giudice (2). Anzi, se nulla farebbe l'obbliganza, che il carcerato facesse per esecuzione del decreto giudiziario dentro il carcere, non potrebbe mai trovarsi mezzo efficace da farla validamente; perchè il carcerato non si dice mai libero e sciolto, fino a tanto che stia in potere della famiglia del Giudice, ancorchè sia cavato dal carcere, in cui

(1) Gotofred. in d. l. 22. ff. *quod met. caus.*

(2) L. 3. §. *sed vim* ff. *quod met. caus.* ivi: *sed vim accipimus atrocem &c. eam, quae adversus bonos mores fiat: non eam, quam Magistratus recte intulit, scilicet jure licito, & jure honoris, quem sustinet.*

cui si deteneva (1); e veramente il carcerato non si ripone mai nella sua libertà, se prima non avrà adempito a quanto il Giudice ha giustamente decretato, che prima adempisse, per essere scarcerato. Non è il luogo, che fa la violenza; ma la violenza è quella, che fa il timore approvato dalla legge, donde nasce la nullità di quell'atto, che si fa per effetto della violenza, e del timore: e'l timore, che non viene da giusta causa, è vano, e non excusa: *vani timoris justa excusatio non est, l. 124. de re. iur.* Da ciò si conosce quanto vane, e mendaci sieno quest'altre parole, che in somiglianti obbliganze sogliono scrivere gli Attuarj delle Corti inferiori di questo Regno, cioè: *solutus prius vinculis, & catenis, & in pristinam libertatem positus &c.*, quando nè anche è necessario (come pocanzi si è veduto) di scrivere: *extra carceres*; ancorchè scrivendosi, giusta il rancido uso, sì fatte mal'inventate clausole, non divenga nulla l'obbligazione. Se vogliasi concepire nell'idioma nostro l'obbligo di non offendere, potrà regularsi dalla seguente formola = *A di . . . In Napoli, per esecuzione del decreto, fatto oggi nella Visita de' carcerati non iscritti dalla G. C., costituito personalmente presso gli atti N. N. di questa Città, laico, e libero dalla patria potestà, siccome ha detto, con giuramento, e spontaneamente si è obbligato, e si obbliga di non offendere, nè far offendere T. T. sotto qualsivoglia pretesto, o colore, per la Causa come dagli atti presso di me; e ciò sotto la pena d' onze d' oro 25., Fisco Regio &c.; e per*

(1) L. 48. ff. de v. s., ivi: *solutum non intelligimus, qui licet vinculis levatus sit, manibus tamen tenetur; nec eum quidem intelligimus solutum qui in publico sine vinculis servatur.*

per tal effetto ha obbligato se stesso, i suoi eredi, e beni tutti, colla clausola del precario. E così si è obbligato, ed ha giurato formalmente. Ed in fede &c. = Io N. N. mi obbligo ut supra = T. T. Mastrodatti fiscale della G. C. della Vicaria &c. Della Visita de' carcerati della G. C., non iscritti, si fa menzione nella *Pram. 4. §. 7. de visitat., seu recens. captivor.*

La seconda specie di Visita de' carcerati della G. C., è quella, che in ogni mattino di Sabato, ora uno, ed 29 ora un altro de' spettabili Signori Configlieri della Regal Camera di S. Chiara, va nella G. C. a fare, sedendo nel luogo del Reggente; il quale perciò in quel mattino ivi non interviene. E se il Sabato farà festa di Corte, tal Visita si fa nel giorno giuridico, che immediatamente precede alla festa di Corte. In questa Visita; che prima si faceva da' Reggenti dell' abolito Collateral Consiglio (1); anche si fa la lettura dallo Scrivano delle carceri, e tutto il più, che ho detto per la prima specie di Visita; ma con questa differenza: che dopo fatta la Visita de' carcerati non iscritti, si leggono da uno de' Scrivani della Real Camera (che ivi assiste) i memoriali di quelli Rei della G. C., che stanno sottoposti a qualche obbligo giudiziale, cioè, che per qualche delitto, non grave, si trovano presso gli atti della loro inquisizione obbligati di tenere in luogo di carcere la casa di loro abitazione, o il palazzo della G. C., o la Città, ovvero di presentarsi personalmente nella G. C. ad ogni ordine di essa, o altro obbligo di non grande importanza; le quali obbligazioni giudiziali siamo soliti di chiamare *mandato in casa* = *mandato per palatium*

(1) *Pragm. 1. de visitat. seu recens. captivor.*

tium = mandato per Civitatem = mandato ad omnem ordinem = e consegna coll'obbligo di esibire il Reo ad ogni ordine del Giudice. Per questa lettura di memoriali lo Scrivano della Real Camera legge solamente il nome, e cognome del Reo, che ha fatto il memoriale; il cognome dello Scrivano fiscale della Causa; ed il nome, e cognome del Signor Commessario: il quale subito fa la relazione del fatto al Signor Consigliere della Real Camera; e questi, dopo di avere inteso l'Avvocato del Reo, e l' Signor Avvocato fiscale, ordina quello, che stima per disbrigo della Causa, secondo la qualità del fatto, e delle prove. Ne' passati tempi si visitavano anche i carcerati, ch'erano rei di omicidio: ma ora con più Reali dispacci (che sono notissimi, e perciò non istimo necessario di inferirgli) la potestà di visitare si è ristretta talmente, che se uno abbia commessa qualche ferita, anche in rissa, e senz' armi proibite, e l' ferito siasi guarito, per disbrigarfi della sua Causa nella Visita o ha da transigerfi per qualche somma di danaro, a beneficio del Fisco, o dee ricevere qualche pena, che si stimerà proporzionata: ma nel caso di transazione, che pocanzi ho detto, l'Avvocato del Reo, prima che sia la giornata di Visita fa portare il memoriale allo Scrivano della Real Camera, il quale assisterà nella Visita; e fa portare dallo Scrivano della Causa il processo al Signor Commessario, con fargli sapere, che per quella Causa siasi dato memoriale, per leggerfi nella Visita; affinchè il Commessario osservi il processo, per far la relazione, quando si leggerà il memoriale. La formula di tal sorta di memoriali potrà da' principianti regularsi dalla seguente.

All'

All' Ill., e spettabile Signor Marchese N. N.
Regio Consigliere della Real Camera
in Visita.

Signor Giudice N. Commessario.
N. Scrivano.

N. N. supplicando rappresenta a V. S., come da molto tempo si trova il supplicante col mandato per ordine della G. C., per una ferita, che si è supposto essersi dal supplicante fatta in persona di N. N., che già se n' è guarito, ed ha fatto il contentamento per la liberazione del supplicante presso gli atti del sopra scritto Scrivano fiscale. Perciò umilmente la supplica a compiacersi di ammetterlo alla transazione di ..., che, per non aver modo di litigare col Regio Fisco, offerisce al medesimo. E l' avrà a grazia &c.

Fatto il decreto dal Signor Consigliere della Real Camera, si scrive nel memoriale dallo Scrivano di mandamento della medesima, che l' ha letto; e si scrive ancora dal Segretario della G. C. nel suo libro di registro de' decreti di essa. Indi si accudisce presso lo Scrivano di mandamento, che ha fatta la lettura, acciocchè faccia dal medesimo Regio Consigliere della Real Camera sottoscrivere in sua casa il decreto, che ha fatto nella Visita; e così compito il decreto, si presenta allo Scrivano della Causa. Se tal decreto toglie qualche mandato, sotto cui si trovava il Reo, può questo cercare dallo Scrivano della Causa la copia autentica del memoriale, e del decreto, fatto in Visita; e può anche in piè dell' autentica farvi porre il suggello della G. C. per maggior cautela: ovvero farfi anche spedir le provvisioni dalla G. C. secondo il

G

de-

decreto della Visita. Queste cautele si usano quando il Reo stima d'averne bisogno, per uscir da qualche timore per l'avvenire; e massimamente se volesse esercitar ufficj pubblici, acciocchè non se gl'impedisca il quasi possesso; come ho scritto nel *Sindicat. degli Ufficial. lib. 1. cap. 2. num. 18.* Che se poi il decreto della Visita lo liberasse, ma col dover fare qualche obbligo o di non offendere, o altro, come sopra ho additato; in questo caso, prima si farà l'obbligo, o sia obbliganza, e poi il più, che stimerà di bisognargli per la copia, o per le *provisioni*; le quali bisognano, se il Reo non abiterà in Napoli, o suoi Borghi.

La terza specie di Visita, che si fa nella G. C. è quella, che si dice *Visita generale*; la qual si fa in due ³⁰ sole volte l'anno, cioè nella vigilia, o antevigilia della festività del santissimo Natale di N. S.: e l'altra nel dì precedente alla settimana santa. Si dice generale l'una, e l'altra di queste due Visite, perchè in ambedue v'intervengono tutti i supremi spettabili Signori Ministri della Regal Camera. E quell'istesso, che si pratica nell'anzidette Visite, che si fanno in ogni Sabato, si fanno anche in queste due generali; e soltanto per quelle Cause, che non sono proibite di visitarsi, si usa maggiore equità, non ripugnante a' Reali dispacci; il che è sommamente ragionevole, sì per l'intervento di tutta la suprema Regal Camera, ed altresì per onore delle due maggiori solennità, che si celebrano dalla Santa Chiesa.

Ho detto bastantemente, a mio credere, quello, che si fa nella G. C. per le Cause criminali non gravi, e per le Visite di quei carcerati.

Bisogna ora dare la norma, e le formole per le Corti baronali; poichè, per la poca perizia, o poca accortezza di alcuni di quei Governatori, che non sono Dottori, accade spesso, che per le Cause criminali, non gravi, hanno delle molte accuse o querele nel loro Sindicato, e si veggono imbrogliati, e travagliati per giustificarsi, ancorchè non abbiano commessa veruna mancanza volontaria: io ho data loro la norma generalmente nella mia opera del *Sindicato degli Officiali*, per evitar le querele ingiuste: e perchè queste non di rado avvengono intorno a' loro giudicamenti nelle Cause criminali di poca importanza, per querele delle Parti, stimo bene dar loro qui la norma del loro retto e sicuro procedimento in tali Cause leggiere.

In primo luogo il Governadore dee far formare impreribilmente dal suo Attuario un libretto di carta bianca (per altro, solito nelle Corti baronali), in cui si scrivano le querele di poca importanza, che si discutono brevemente; e sogliono dirsi querele *oretenus*. In tale libro si farà nel frontespizio il titolo così: *libro di querele criminali oretenus, dell'anno...* Se vi si voglia aggiungere il nome, e cognome del Governatore, e del Mastrodatti, non farà male. Dentro poi si scriveranno le cose, che ora dirò.

Subito, che verrà qualche persona a proporre querela nella Corte, si farà scrivere con brevità nel libretto delle querele il fatto; il che potrà regularsi dalla seguente formola.

Formola della querela criminale di poca importanza.

A dì ... del mese ... dell' anno ... Nella Terra ..., ed avanti il Signor Governatore &c.

N. N. di questa Terra ha fatto querela criminale contra T. T. della medesima, perchè questa mattina, suddetto di, mentre esso N. N. guardava le pecore di P. P. nel luogo, detto ... nelle pertinenze di questa suddetta Terra, è passato per ivi detto T. T., lamentandosi, che detto N. N. avea fatto entrare nella vigna di esso T. T. le dette pecore: e rispostogli detto N. N., che non era vero, il suddetto T. T. l'ingiuriò chiamandolo briccone, uomo da niente; e che se non fosse per timor della Corte, gli voleva dare cento schiaffi; e che l'avrebbe battuto, se non si fossero trovati ivi presenti S. S., e R. R., suoi compagni, che l'impedirono, mentre voleva detto T. T. dargli sopra. E perciò l'ha querelato.

Ha detto N. N., che i Testimonj sono detti R. R., e S. S. di questa Terra.

✠ *Segno di Croce di detto N. N.*

T. Governatore &c.

T. Attuario &c.

Da questa formola, che ora ho data potranno facilmente regularsi le querele criminali di poca importanza: ed ho stimato bene di descrivere il fatto con distinzione, benchè brevemente; perchè se il fatto è di poca importanza, non importa poco al Governatore il far vedere le circostanze del fatto, dalle quali si anderà in ogni tempo a manifestare la rettitudine necessaria e indispensabile della sua volontà nell'amministrazione della giustizia: il che sempre si ha presente nel Giudizio del suo Sindicato, a cui dovrà stare a suo tempo.

Ho

Ho posta la sottoscrizione del Governatore, su l'idea, che la querela si proponesse innanzi al Governatore: ma può anche proporsi innanzi al solo Mastrodatti, o Attuario; perchè si tratta di Cause di poca importanza: e in questo caso d'assenza del Governatore, si farà solamente la sottoscrizione dell'Attuario; il quale però dee subito far sapere la querela al Governatore.

In piè della querela il Governatore ordinerà così: *Vengano le Parti innanzi a me = T. Governatore*; e darà, o farà dare dal suo Attuario l'ordine a voce a Serviente della Corte, che chiami le Parti, cioè la persona, che ingiuriò, e la persona ingiuriata, acciocchè vadano in sua presenza. Qui si avverta, che dee il Governatore usar la sua prudenza nell'aver riguardo alla qualità delle Parti; cioè se le Parti saranno persone, che fatighino in campagna, bisogna aver la carità di ordinare al Serviente, che faccia andar da lui le Parti nella sera, allorchè si troveranno ritirate dalla campagna; acciocchè non perdano l'occasione delle loro fatiche, che loro danno il vitto; se però il Governatore non vedrà dalla qualità del fatto, che potranno facilmente frattanto accadere tra le medesime Parti mali maggiori; perchè in questo caso di giusto timore di mali maggiori, dee ordinare: *Vengano da me subito le Parti, e chi sarà veniente, si porti = T. Governatore*; e dee in tal caso mandare anche i birri col Serviente da quella Parte, che si stimerà, che non facilmente ubbidisca, e che possa commettere mali maggiori; acciocchè i mali si evitino, e la Parte, che altramente non ubbidirebbe, con effetto ubbidisca, e vada innanzi al Governatore.

An-

Andate che faran le Parti innanzi al Governatore, egli sentirà ciocchè dicono intorno al fatto: e dee egli procurare colle buone, prudenti, ed autorevoli parole, che in sua presenza si pacifichino. Se vedrà il Governatore, che le Parti fanno pace tra loro, ordinerà, che si faccia ad esse il mandato di non offendersi nell'avvenire; e perciò farà scrivere dal suo Attuario, in piè della querela, scritta nel libretto, così: *A dì . . . Venute, ed intese le soprascritte Parti da noi, ed essendosi pacificate, ordiniamo, che si faccia loro il mandato in iscritto di non offendersi, nè farsi offendere nell'avvenire, sotto pena d'onze d'oro 25. per ciascuna, Curiae &c.: e si conservi dall'Attuario detto mandato = T. Governatore = T. Attuario.* L'Attuario scriverà in un foglio separato il mandato dal Governatore ordinato; e nel medesimo libretto di querele, in piè dell'ordine, scriverà così: *Ho fatto il soprascritto mandato, che da me si conserva = T. Attuario.* La formola del mandato potrà regularsi dalla seguente.

Formola del mandato di non offendere, per le Cause criminali piccole.

A dì . . . nella Terra di . . .

Per esecuzione dell'ordine, contenuto nel libretto delle querele di questa Corte, io sottoscritto Attuario della medesima ho fatto mandato a T.T., e N.N. di questa suddetta Terra, che sotto pena d'onze d'oro venticinque, Curiae &c. non si offendano tra loro, nè si facciano offendere in alcuna maniera, e per qualsivoglia causa: e detti T. T., e N. N. hanno accettato detto mandato, ed han promesso, sotto detta pena, di ubbidire; e perciò hann' obbligato le loro persone, e beni tutti, presenti, e futuri,

ri, colla clausola della costituzione del precario. Ed in fede &c.

✠ *Segno di Croce del detto T.T.*

Io N.N. accetto, e mi obbligo ut supra.

T.T. Attuario &c.

I diritti di tali atti il Governatore li farà pagare da chi ha fatto il male (1): e se ambedue le Parti s'ingiuriarono vicendevolmente, farà pagarli metà per ciascuna.

Se le Parti faranno figli di famiglia, senza beni propri, o faranno donne, che solamente avranno le doti, che non possono obbligare senza regio assenso; in questo caso ove nel libretto delle querele si ordina il mandato penale, essendovi qualcuna delle Parti figlio di famiglia, o donna, come ho detto, si aggiungerà: *e rispetto a detto N. N., si obblighi col medesimo un'altra persona; ed essendo donna, si farà obbligar con essa il marito, o il fratello, o altri; e nel mandato, che scriverà l'Attuario, dopo quelle parole: sotto detta pena, di ubbidire, aggiungerà così: e con detto N.N. si è obbligato per la detta pena pecuniaria, in caso di contravvenzione, P. P. di questa suddetta Terra presente &c.; e poi si scriverà il più, contenuto nella formola, pocanzi data. Ma non bisogna astringere il figlio di famiglia, o la donna, che non avessero rispettivamente nè il padre, nè il marito, nè fratelli, nè altri, che si obbligassero con essi; perchè si tratta di cose di piccola importanza: e se anche un figlio di famiglia, o altri, non avesse roba per pagar la pena*

(1) Per ragione, che nasce dalla l. 30. §. in hac ff. ad leg. Aquil., ivi: *qui occasionem damni praestat, damnum fecisse videtur.*

na in caso di contravvenzione, si castigherà nella persona colla carcerazione, o anche coll'esilio (secondo la qualità, e circostanze del fatto) per quel tempo, che si stimerà proporzionato, se di nuovo commetterà delle somiglianti ingiurie leggiere contra la medesima persona, che altra volta ingiuriò: *ut eis, qui poenam pecuniariam egentes eludunt, coercionem extraordinariam indicant*, dice il testo (1).

Ritornando a quel, ch'io diceva per le Cause criminali leggiere; se mai la Parte offesa non volesse pacificarsi, perchè vorrà soddisfazione per mezzo della giustizia contra l'offensore; in questo caso potrà il Governatore dal suo Attuario far in piè della querela nel libretto scrivere così: *Venute le Parti innanzi a noi, e non avendo voluto la Parte offesa pacificarsi, vengano avanti di noi i Testimonj; e frattanto si faccia il mandato in iscritto ad ambe le Parti di non offendersi nell'avvenire, sotto pena d'onze d'oro 25. per ciascuna, Curiae &c. = T. Governatore = T. Attuario*. Se il Governatore non vorrà egli sentire i Testimonj, ove dice: *vengano avanti di noi i Testimonj soprascritti*, farà dall'Attuario scrivere così: *si sentano dal magnif. Attuario di questa Corte i Testimonj*; e si farà il mandato, come sopra ho detto: e subito poi si faran chiamare i Testimonj, nominati dalla Parte offesa, ed altri ancora, se bisogneranno, e se n'avrà notizia, per appurarsi il fatto: e si scriveranno brevemente le deposizioni di tali Testimonj, in piè dell'anzidetta provvidenza del Governatore: e le deposizioni de' Testimonj contesti si potranno unire, senza riceverli giuramento; perchè si tratta di cosa piccola, più per ri-

(1) L. I. §. I. in fin. ff. de poen.

parare a' mali maggiori, che per altro; e perciò non occorre il voto del Consultore. La formola dell'esame di tali Testimonj potrà regularsi dalla seguente.

Formola dell'esame de' Testimonj su le querele criminali non gravi.

A di . . . nella Terra di . . . , ed avanti (ovvero per ordine, se così sarà) del Signor Governatore &c.

T. T., di questa Terra, ha deposto di veduta il soprascritto fatto, come si contiene nella querela = T. Attuario. Se dirà qualche circostanza diversamente, si spiegherà, aggiungendosi: però dice, non aver veduta la tale cosa; ovvero, non aver intesa; ovvero, non sapere la tale cosa = T. Attuario &c.

A detto di &c. ibidem &c.

N. N., M. M., e P. P., di questa Terra, han deposto il detto fatto, per averlo inteso dire dal suddetto offensore querelato T. T. = T. Attuario &c.

In piè di tal pruova, fatta co' Testimonj, se si faranno ricevuti dall'Attuario, il Governatore dee leggere quello, che l'Attuario ha scritto; e vedendo la pruova, fatta almeno mediocrementemente; ordinerà in piè di essa così: *A di . . . Si citi ad informandum, che sotto pena d'onze d'oro 25., Curiae &c., venga subito dopo la notificazione, personalmente innanzi a noi il Reo T. T., per l'ingiuria, fatta da lui a N. N. = T. Governatore = T. Attuario*. Ciò fatto, si farà dal Serviente citare il Reo; e ben farà, che l'Attuario scriva in piè di tale ordine l'atto della notificazione così: *A di . . . N. N. Serviente di questa Corte mi ha riferito di aver citato personalmente ad informandum il soprascritto T. T. = T. Attuario*; acciocchè, se passi-

no tanti giorni, quanti bisognano accusarsi le contumacie, ed il Reo non ubbidisse, si faccia dall'istesso Attuario, in piè del suo medesimo atto di notificazione, un altro atto così: *A dì... Finora non è venuto a comparire il suddetto T.T., nè altri per lui ad allegare alcuno legittimo impedimento; e perciò si è oretenus da questa Corte riputato, e dichiarato contumace, ed incorso nella pena d'onze d'oro venticinque; e stante la contumacia, si è ordinato, che il detto T.T. si esegua realmente, e personalmente = T. Attuario &c.* Ciò fatto si procura la carcerazione del Reo, e l'esazione della pena di ducati cinque, a ragione di un tari in vece di ciascuna oncia d'oro; com'è solito di eseguirsi ne' luoghi baronali; altramente la pena d'onze d'oro 25. importerebbe duc. 150., quanto n' esige il Fisco; com'è notissimo.

Se si contravverrà al mandato con un'altra ingiuria, non grave, come pocanzi ho detto, si farà dalla Parte offesa l'istanza, che potrà regularsi dalla seguente formola.

Formola dell'istanza nel caso della contravvenzione del mandato, per Causa non grave.

Nella Corte di questa Terra... comparisce N.N. della medesima, e dice, che nelli giorni passati (ovvero quel tempo, che farà) esso comparente fu insultato, ed ingiuriato senz'alcuna giusta causa da T.T. di questa suddetta Terra; per la qual causa il comparente lo querelò in essa Corte; la quale fece far obbligo penale tanto da esso comparente, quanto da detto T.T. di non offendersi. Ma ciò non ostante, e senzachè il comparente avesse dato veruno motivo a detto T.T., il medesimo

simo, questa mattina, mentre il comparente camminava per la via, detta... in questa suddetta Terra, il detto T.T., in vederlo, l'ha nuovamente ingiuriato colle medesime, e con altre parole ingiuriose, dicendogli pure, che l'altra volta, che l'ingiuriò, l'avrebbe battuto con quella mazza, che si avea portata, se non fosse stato impedito. Perciò fa istanza in essa Corte, che a danno del suddetto Reo si prenda l'informazione, e si castighi il medesimo, anche colla pena per la contravvenzione del detto obbligo, isto &c.

Fatto che si farà l'atto della presentata di tale istanza dall'Attuario della Corte, si ordinerà: *Die... Capiatur informatio; e si riceverà la deposizione del querelante, così: Die... in Terra..., & coram domino Governatore.* E se il Governatore ordinerà all'Attuario, che la riceva egli; in vece di *coram domino Governatore*, si dirà, *& ordine, ovvero, jussu domini Gubernatoris &c. = N. N. di questa Terra di..., pastore di pecore, d'età d'anni... principalis querelans, ovvero accusator, cum juramento interrogatus, & examinatus* (meglio sarebbe il lasciare, anche ne' Testimonj, quella parola *& examinatus*, che suole scriversi; perch'è affatto superchia), *& primo = Interrogatus* come passa il fatto della nuova ingiuria commessa ad esso principal deponente; ovvero commessa in sua persona, da chi, quando, dove, in che modo, che ingiuria, e per qual causa, dixit &c.; e si scriverà distintamente il fatto, secondo le regole ripetitamente da me date, e che seguono in questo primo libro: e finito poi il racconto del fatto, dirà: *e perciò io mi ho fatta scrivere, ed ho presentata in questa Corte un'istanza, ch'è la stessa, che ora mi è stata letta, ed io accetto, e confermo.* Qui non v'è bisogno di far l'in-

terrogatorio, se volesse far querela, come suole farsi, perchè già nell'istanza presentata vi è la querela fatta, e tale istanza già si è accettata, e confermata, come si è veduto sopra; onde soltanto s'interrogherà così: *E dettogli, chi può deporre le cose suddette, dixit &c.*, e dirà i Testimonj, che potranno deporre quel nuovo fatto d'ingiuria. Finalmente si soscrive.

Ricevuta la deposizione dell'accusatore, o sia querelante, si farà per ordine del Governatore un atto dall'Attuario, in cui racchiuda la sostanza della prima querela, e pruova di essa, contenute nel libretto delle querele; e ciò può regularsi dalla seguente formola: *Die . . . In Terra . . . Attesto io sottoscritto Attuario di questa Corte, come avendo perquisito il libretto delle querele della medesima, ho trovato pag. . . ., che N.N. di questa Terra, sotto il dì . . . querelò T.T., perchè in detto dì, mentre &c. &c. (e si dirà il fatto); e venute ambe le Parti avanti detto Signor Governatore; non avendo voluto pacificarsi detto N.N., si procedè all'interrogazione de' Testimonj, e si appurò detto fatto, e detto Signor Governatore ordinò, che si facesse il mandato di non offendersi, siccome effettivamente si fece detto mandato, e fu accertato; come il tutto si vede rispettivamente da detto libretto, e dal seguente mandato. Onde per ordine del detto Signor Governatore ho fatto il presente atto; ed in fede &c. = T.T. Attuario di detta Corte &c.* Subito dopo tale atto si porrà il mandato accettato. Si spedisce poi l'ordine a' Testimonj secondo la formola, che si troverà nel seguente cap. 3. §. 1. num. 2., ove nel num. 3., e 4. si troveran le formole delle notificazioni; e poi si esaminano i Testimonj colle medesime regole, che frequentemente si troveranno in questo primo libro. Si darà

darà a tali Testimonj l'interrogatorio così: *Interrogatus, che sa esso Testimonio dell'ingiuria commessa a N.N. di questa Terra, da chi, quando, dove, in che modo, che ingiuria, e per qual causa, dixit &c.* E si scriverà ciocchè il Testimonio dirà su la sostanza del fatto.

Presa l'informazione, e provato il fatto della nuova ingiuria, viene per conseguente provata la contravvenzione del mandato; laonde, se il Governatore non farà Dottore approvato, manderà il processo al Consultore, per far ordinare la citazione *ad informandum* contra il Reo; e si farà il Giudizio, per cui ho scritto le regole nel seguente libro 3.; ma quì si dee avvertire, che mentre il Consultore farà il voto, che il Reo si citi *ad informandum*, stimo che sia giusto di aggiungere: *& si idem T.T. citatus non comparuerit, & erit contumax, condemnatur etiam in contumaciam ad poenam in mandato contentam*; e ciò perchè la pena contenuta nel mandato contravvenuto, è separata dalla pena, che si stabilisce nella citazione *ad informandum*.

Ma quando il Reo citato per la prima querela leggiera (per cui non abbia voluto la Parte offesa pacificarsi) comparirà personalmente, come dee fare, se gli farà il mandato o *per palatium*, o *per Terram*, o *domi*, secondo la qualità del fatto, e delle persone; il che dee considerare prudentemente il Governatore; giacchè per somiglianti cose non si troverà, nè può concepirsi legge, che dia tutte le regole minute; onde colla ragione, e colla prudenza il Governatore sempre saprà (quando abbia la retta volontà cristiana) bene prender le proprie misure della giustizia, per correggere gli uomini, che operano male; e per evitare

tare i mali maggiori: *Quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium*, dice il testo (1), cioè che dove la legge non ha pensato di provvedere, e dare stabilimento, dee chi giudica provvedere, e stabilire ciocchè la ragione, e la prudenza gl'insinueranno. Ma stimo pur di prevenire, che se il Reo, tanto nel primo caso d'ingiuria leggiera, quanto nel secondo caso di ripetizione di simile ingiuria leggiera, avrà il contentamento della Parte offesa, e vorrà transigere la sua, o le sue inquisizioni anzidette, il Governatore per sicurezza del suo futuro Sindicato, farà così: cioè, se per la prima querela, che sarà provata co'Testimonj, si presenterà personalmente il Reo; e dirà che la Parte siesi quietata, si farà venir la Parte; e se questa dirà, che siasi già pacificata col Reo, farà scrivere nel libretto, in piè dell'ultima cosa scritta per la querela, come segue: *A dì... è venuto il suddetto N.N. a comparire personalmente, e si è pacificato col suddetto T.T., che si è fatto anche venire; e perciò il Signor Governatore ha ordinato, che resti fermo il mandato di dette Parti di non offenderli, e per li diritti, e pena per detta Causa il detto T.T., è stato ammesso alla transazione di..., che egli ha offerti, e così è stato liberato = T. Governatore = T. Attuario.* Avvertasi, che in tali casi leggieri, se anche le Parti alla prima chiamata si pacifichino, sempre si dee lor fare il mandato di non offenderli. Se poi segua il caso, che ho detto di contravvenzione, ed il Reo si presenta, quando sarà citato *ad informandum* per la ripetita ingiuria leggiera, e si vorrà transigere, bisogna, che il contentamento si faccia scritto dalla Parte offesa: e la formola potrà regularsi dalla seguente.

For-

(1) L. 13. ff. de testib.

Formola del contentamento della Parte offesa,
per le Cause criminali leggieri.

Mi contento io sottoscritto, ovvero crocesegnato, N. N. di questa Terra, che T. T. mio paesano sia assoluto, per quanto tocca a me, per la Causa delle ingiurie, a me fatte dal medesimo, per cui l'ho querelato nella Corte di questa Terra; ma che sia egli tenuto per ogni pagamento d'atti, e di ogn'altra cosa civile, dovuta per dette Cause. Dato in... li... mese... anno... ✠ Segno di Croce di me suddetto &c., e si farà autenticare, acciocchè si creda: ma se saprà scrivere, onde possa star sicura la Corte della verità del contentamento, basterà, che si sottoscriva.

Questo contentamento il Reo lo presenterà con un memoriale, in cui offerisce la transazione, che si regolerà come segue.

Al Signor.... Governatore di questa Corte.

T. T. di questa Terra di... supplicando espone a V. S.; come per le Cause d'ingiurie in persona di N. N. di detta Terra, e contravvenzione, come dagli atti, fatti in questa Corte contra il supplicante, offerisce per pena pretesa dalla medesima..., avendo già ottenuto il contentamento da detto N. N., che esibisce; perciò supplica V. S. accettare detta transazione, ed ordinare, che pagata detta somma dal supplicante, non sia più il medesimo molestato. E l'avrà a grazia &c. Se vi farà interesse della Camera baronale (perchè in alcuni luoghi i Baroni esigono le transazioni lecite: ed altri le fanno esigere dagli Officiali della Corte a beneficio di essi Officiali), in tal caso il Coadiutor fisca-

le, o l'Erario dee fare il suo contentamento, o accettazione dell'offerta: ma in questo medesimo caso la Corte si dee far pagare dal Reo in primo luogo i diritti giusti degli atti. Esigendosi dunque la pena anzidetta dal Barone, il suo Erario, o altri, che perciò sarà destinato, scriverà in piè del memoriale, pocanzi scritto, così: *l'Erario N.N. accetta la presente offerta: e la Corte farà, dopo di essersi pagata de' diritti, questo decreto in piè dell'accettazione dell'offerta: Die... Viso supra scripto memoriali, contentamento, & oblatione acceptata, admittatur supplicans ad eandem oblationem, quibus solutis, T.T. amplius pro enunciatis causis non molestetur = T. Gubernator = T. Actuarius.* Se il Barone non vorrà esigere tali pene, non occorre di farsi l'accettazione dall'Erario; ma si farà il decreto medesimo; con aggiungere però dopo la parola *causis*, così: *atque sportulis*, ovvero, *dirictibus actorum*; perchè non è di bene, che dopo pagato il danaro per la transazione offerta, quando vada in beneficio del Governatore, e del Mastrodatti, si dia anche molestia al Reo per li diritti degli atti.

Queste regole, che ora ho dato per le Corti baronali nelle Cause leggiere, sono utili, e necessarie per la giustizia, e per la salvezza degli Officiali delle medesime Corti nel loro Sindicato. Che se poi a qualche Governatore non piacciono con tanta distinzione, dovrà concedere, ch'ei voglia operare in maniera che non si vegga tuttociò, che opera: ma questa istessa sua intenzione, se gli verrà buona una, e forse più d'una volta innanzi agli altri uomini, verrà certamente una occasione, in cui nel Sindicato bramerà, ma inutilmente, che avesse praticato queste diligenze, da me ora insinuate, o somiglianti, giusta le qualità delle cose, che gli accaderanno.

CA-

C A P O III.

Della pruova del delitto dell'omicidio, appensatamente commesso in tempo di notte con colpo di scoppiettata.

S O M M A R I O.

- 1 Si figura un fatto d'omicidio; e si dice che dee farsi sul principio.
- 2 Formola dell'istanza del Coadjutor fiscale.
- 3 Formola dell'atto della presentata, che si dee fare dall'Attuario.
- 4 Formola del decreto di capiatur informatio.
- 5 Da chi dee farsi la ricognizione delle ferite, e che si dee prevenire a Periti.
- 6 Nella ricognizione del cadavere è bene, che v'intenga il Governatore, e per qual ragione.
- 7 Avvertimento per togliersi un abuso nelle ricognizioni per la pruova in genere.

Egli è ormai necessario (senzachè ad altro m'ingolfi) di cominciare l'ideata pianta del Giudizio, per dar con questa occasione la norma come debban farsi le pruove criminali, cioè l'informazione. Mi figuro adunque il seguente caso, fingendo i nomi de' luoghi, delle persone, e dell'altre cose, appartenenti al caso medesimo. Fingo, che nella Città di Martello, nel mattino de' 23. del mese d'Agosto del presente anno 1748. siasi trovato ucciso nella pubblica piazza con colpo di scoppiettata un tal, che si chiamasse *Pietro Cappuccio* della stessa Città. Avvenuto il caso figurato, dee la Corte, subito che

I

avrà